

Un castello casentino nel primo Trecento

II

La signoria dei conti Guidi e la conquista fiorentina

Nella prima parte di questa ricerca (1) l'osservazione ha privilegiato gli aspetti ambientali e socio-economici del castello di Raggiolo nel Trecento; per completare la visione d'insieme di una signoria rurale, come ci eravamo prefissati, passiamo ora ad esaminare la figura del signore del castello, il conte Guido Novello, le modalità in cui si esercitavano i suoi poteri, infine la fase del passaggio del castello di Raggiolo dalla signoria dei Conti Guidi al dominio fiorentino.

Guido Novello conte di Raggiolo

Il conte Guido Novello di Raggiolo non è certamente uno dei più importanti e ricordati fra la numerosa e variegata stirpe dei conti Guidi; d'altra parte anche il periodo in cui visse, una vita fra l'altro piuttosto breve, non era più tale da potergli permettere un'affermazione politica al livello del nonno, di cui portava il nome, o del Guido Guerra che di questi fu l'opposto politico.

Il padre Federigo Novello, che nei documenti viene talora citato come conte di Ampinana o come conte di Poppi (2), ebbe una vita breve e sfortunata (3), e lasciò sei figlie (4) e due figli, di cui uno, Tri-

(1) Pubblicata in: «Rivista di Storia dell'Agricoltura», a. XXXII, n. 2, 1992. Ad essa si rimanda anche per l'introduzione alla fonte principale, che anche qui verrà citata nella forma abbreviata «A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*».

(2) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VII-VIII.

(3) Federigo infatti, con il fratello Manfredi e la sorella Giovanna, trascorse gran parte della sua giovinezza in ostaggio, o meglio prigioniero, di Carlo d'Angiò. E. SESTAN, *Dante e i conti Guidi*, in *Italia medievale*, Napoli, 1967, p. 343. Anche Dante ricorda il conte Federigo: «Quivi pregava con le mani sporte Federigo Novello...», *Purgatorio*, canto VI, vv. 16-17, collocandolo, in atteggiamento supplice, nella schiera dei tardo pentiti in compagnia dell'ormai leggendaria figura di Buonconte da Montefeltro.

(4) Tessa, Tancia, Giovanna, Beatrice, Jacopa, Altavilla. L. PASSERINI, *Guidi di*

stano, naturale. Guido Novello quindi ereditava quasi interamente i beni del padre e la sua collocazione politica e familiare.

I territori ereditati dal padre sono, come per tutti i vari rami della famiglia (5), un intricato complesso di quote-parte di castelli, popoli, fedeli, difficile è quindi riuscire a delineare una mappa completa di ciò che viene a costituire il patrimonio di Guido Novello. Tentiamo in ogni caso una ricostruzione attraverso i dati dei documenti. Il conte possedeva la quarta parte del castello di Marradi con tutti i diritti relativi, acquistati dallo zio Manfredi nel 1301 (6) e con più di quaranta fedeli ivi residenti (7). Inoltre nel comitato di Ampinana, in Mugello, ceduta la rocca ai fiorentini nel 1297, rimanevano diritti su popoli e uomini di tale curia, affitti, dazi, pensioni, ecc. (8); il possesso di un tenimento a Vespignano, un altro tenimento a Orzale; sul fiume Botena la proprietà delle fabbriche e di sei mulini. In Valdarno vantava diritti sull'ottava parte dei castelli di Bucine, Poggio, Torre, Galatrona, Renole, Caposelve, del mercatale di Torre, delle ville di Tontonano, di Venatella e di Scisa e della curia di Bucine che era divisa fra vari rami dei Guidi (9). In Casentino dove si concentrava la maggior parte dei suoi possedimenti aveva beni allodiali, territori, diritti e fedeli nel castello di Poppi e nella sua curia, a Ponte a Poppi, a Certomondo, a Porrena, a Quorle, a Loscove e anche una quota parte dello stesso castello di Poppi (10). Diritti, redditi e fedeli ne aveva anche a Fronzola, a Riosecco,

Romagna, in P. LITTA, *Famiglie celebri italiane*, dispense 149-152, Milano, 1865, Tav. IV.

(5) «Il principio del cosiddetto feudo longobardo, della uguale partecipazione dei figli all'eredità paterna è applicato nella casata dei Guidi con estremo rigore [...] e i beni si assottigliano sempre più per i conti Guidi attraverso quelle infinite divisioni e suddivisioni patrimoniali di generazione in generazione». E. SESTAN, *I conti Guidi e il Casentino*, in *Italia medievale*, cit., pp. 366-367.

(6) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. I, c. 56.

(7) I quali giurano fedeltà ed hanno la riconferma dei beni loro concessi in tenimento *iure feudis*. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. I, c. 58-59.

(8) Si trattava dei popoli di San Cristoforo di Casole, Santa Maria di Rostolena, San Bartolo di Farneto, San Lorenzo di Corniolo, San Martino di Rasorio, San Niccolò della Torricella, Santa Lucia di Casa Romana, San Michele di Ampinana, San Donato di Paterno e del mercatale di Pavanico.

(9) Nel 1320 il conte vende la sua ottava parte e l'ottava parte di tali possedimenti che spettava ai figli del conte Tegrino, a Piero e Tarlatino dei Tarlati di Pietramala. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, cc. 140-141.

(10) Da un documento del 1311 che riguarda accordi di vendita poi non effettuati, risulta che Guido Novello aveva un sesto del castello e di tutta la curia di Poppi (*Giovanni di Buto*, vol. III, c. 86). Inoltre altri beni e diritti in quelle zone ci risultano dal suo testamento.

a Vanna e a Casole; mentre aveva signoria completa e indivisa sui castelli di Cetica e Garliano e sui loro popoli, sul castello di Raggiolo e sulla sua curia, sui castelli di Ortignano, Giogatoio, San Martino in Tremoleto, San Piero in Frassino. Nel basso Casentino aveva altri beni nel borgo di Santa Mama e nel castello di Lorenzano.

Nonostante il numero piuttosto alto di popoli e di fedeli a lui sottomessi, la signoria del conte era tutt'altro che compatta. I beni e i fedeli erano troppo sparsi: dei due nuclei principali, quello del Mugello era sottoposto al controllo di Firenze ed era impossibile esercitarvi un dominio feudale vero e proprio; nel territorio casentinese i beni e i fedeli nella curia di Poppi erano scarsamente utilizzabili, a fini politico-militari, per la presenza, ben più massiccia, negli stessi luoghi di beni e diritti dei conti di Battifolle, oltre a diritti vari di altri rami della famiglia. L'unica zona che poteva garantire una base sicura di potere era la signoria sulle curie di Cetica, Garliano, Raggiolo e Ortignano.

Come qualsiasi rampollo feudale Guido Novello non aveva altra scelta che la vita ecclesiastica o la carriera politico-militare; scartata la prima, per la quale la famiglia riservava soprattutto le donne (11), non rimaneva che il mestiere delle armi. Già prima della morte del padre, con lui e con il nonno, ma anche con lo zio Manfredi che era suo tutore, Guido Novello si era schierato con la parte ghibellina. Nutrito in tale ideale e portato ad una coerenza piuttosto rara, a questa scelta di parte rimase sempre fedele, non ricavandone peraltro alcun successo. Tuttavia nel corso degli anni le ripetute lotte fra i vari rami della famiglia, riguardo a questioni vertenti per lo più su vari beni e castelli, lo portarono a schierarsi in modo opposto a quello che poteva derivare da una logica puramente politica.

Nei primi anni, dopo l'accordo che rappacifica gli zii Manfredi e Guglielmo Novello con i conti di Modigliana e Porciano, sancito proprio dalle nozze di sua sorella Giovanna con Tegrino, lo troviamo spesso presso tali conti nei loro possedimenti e castelli, a Stia, a San Godenzo, nel

(11) Numerose sono le monache della famiglia Guidi. Due addirittura sono i monasteri femminili di famiglia, quello di Rosano, sull'Arno vicino a Firenze, antica fondazione e centro di potere, e quello di Pratovecchio; molte giovani della famiglia prendono i voti però anche nel convento francescano di Monticelli o alla Badia di Ripoli. A Monticelli ad esempio era una sorella di Guido Novello. Le due figlie del conte, Elena e Francesca, entreranno nel convento di Montecalvi di Arezzo. E. SESTAN, *I conti Guidi e il Casentino*, cit., p. 368. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Butto*, vol. VI, cc. 33-36v.

prestigioso Palazzo dello Specchio, a San Bavello, alternando brevi soggiorni a Raggiolo, dove rimanevano le sorelle ancora nubili (12).

Non è tuttavia presente, e forse è una scelta, alla designazione che i cinque conti di Modigliana fanno nell'aprile del 1302, di messi da inviare a Carlo d'Angiò, per confermare i trattati (13). Più che probabile, invece, la sua presenza al famoso convegno di San Godenzo, cui partecipò anche Dante, nel quale si presero accordi, fra i fuoriusciti guelfi bianchi e ghibellini di Firenze con i signori ghibellini del Valdarno e dell'Appennino, per una guerra da portare nel Valdarno stesso (14); fra l'altro il conte era in buoni rapporti con gli Ubaldini, ai quali era imparentato per parte di madre, ed era stato spesso ospitato nel loro castello di Monteaccianico.

Con il cadere di ogni prospettiva nella lotta contro Firenze il conte ritornò a Raggiolo (15). Fu impegnato a risolvere alcune controversie con gli Ubaldini per dei beni che gli venivano dall'eredità materna (16) e alternò soggiorni in Mugello, a San Godenzo e Stia dove si trovavano ancora numerosi fuoriusciti fiorentini (17).

Non appena si profila la possibilità di una discesa di Enrico VII in Italia è sicuramente fra i primi ad aderire ed è molto probabile che fosse nella schiera di cavalieri che a Pisa nel 1312 accolgono il sovrano, insieme ai parenti di Modigliana e di Romena. Dopo lo sfortunato assedio di Firenze, disperse le forze ghibelline, tragicamente conclusasi l'avventura di Enrico VII, Guido Novello fu uno dei pochi a scortare la

(12) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. I, c. 65.

(13) I conti Gualtieri, Ruggero, Tancredi, Tegrino e Amerigo. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. I, c. 104.

(14) Giovanni di Buto, che come notaio roga quell'atto, pur lavorando anche per i conti di Modigliana, era sempre un fedele e familiare del conte Guido Novello, ed è quindi probabile che per lo più fosse presente dove era presente il conte. Il documento sul convegno di San Godenzo (*Giovanni di Buto*, vol. III, c. 122), per il fatto che vi appare presente Dante, è stato più volte trascritto, pubblicato e commentato, in particolare riguardo alla data che, essendo illeggibile ha dato adito a varie controversie cui pose termine I. DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronaca*, Firenze, 1879, p. 569. Il documento si trova anche fotografato nel *Codice Diplomatico Dantesco* a cura di G. PASSERINI, disp. VI, dicembre, 1900, p. 6. L'edizione più recente è in R. PIATTOLI, *Codice Diplomatico Dantesco*, Firenze, 1950, p. 109.

(15) Il conte è sicuramente a Raggiolo con tutto il suo seguito nel marzo 1308. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. III, c. 23.

(16) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. III, cc. 27-28.

(17) In un documento ad esempio troviamo come testimoni: *Guidone f.q. Batis de Abbatibus*, *Zaccaria f.q. domini Ceffi de Lambertis*, *Cantino f.q. Philippi de Adimari-bus*. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. III, c. 31.

salma dell'imperatore, morto a Buonconvento nell'agosto del 1313, fino a Pisa (18).

Guido Novello appare dunque insieme a Tancredi di Modigliana e Aghinolfo di Romena, uno dei pochissimi fra i Guidi che rimasero fedeli fino in fondo all'imperatore, tanto da meritarsi, probabilmente in questo periodo, il privilegio di portare l'aquila imperiale sulla sua insegna (19). Tuttavia proprio contro Tancredi dovrà schierarsi di lì a poco.

Per ricompensarlo della sua fedeltà, Enrico VII aveva infatti concesso a Tancredi, con un diploma del marzo 1313, tutti i feudi del fratello Bandino, morto in quell'anno senza eredi, e altri feudi che appartenevano a membri della famiglia molto più tiepidi, se non ostili verso il disegno imperiale. Tancredi pretese di far rispettare la concessione e ciò portò ad uno scontro con i fratelli, che invece non avevano avuto scrupolo al momento cruciale a tradire l'imperatore. Guido Novello era cognato di Tegrino, suo ospite in molte occasioni e probabilmente amico, ed è quindi con lui che si schiera nella guerra familiare; mentre Aghinolfo di Romena e suo figlio Ruggero, che insieme a Guido Novello e a Tancredi avevano spesso combattuto per la parte ghibellina, sostennero le pretese di Tancredi.

Nel giugno 1315, dopo che le masnade dei conti di Romena avevano assalito e incendiato il suo castello di Raggiolo, Guido Novello arriva ad una tregua e accetta di consegnare a Tancredi, tramite Aghinolfo di Romena, il castello del Corniolo e il palazzo di Lonnano che

(18) E. SESTAN, *Dante e i conti Guidi*, cit., pp. 351-352.

(19) Riguardo all'arma del conte la fonte parrebbe essere in contrasto con quanto viene riportato dal Passerini nella sua monumentale ricerca. Secondo lui «i conti di Raggiolo adottarono lo scudo partito argento a destra rosso a sinistra, con due leoni rampanti affrontati contrastanti i colori del campo». Innanzitutto abbiamo dei problemi ad identificare questi «conti di Raggiolo». Federico Novello si faceva indicare talora come conte di Poppi, talora di Ampinana, più spesso di Modigliana, anche il famoso conte Guido Novello di lui padre, è improbabile si facesse definire «di Raggiolo» e probabilmente portava ancora l'arma antica della famiglia ovvero lo scudo inquartato in croce di S. Andrea di argento e di rosso al leone rampante di rosso nel campo argento e viceversa, non per nulla il fratello Simone, quando si farà guelfo, per distinguersi si limita ad adottare su tale stemma il capo d'Anjou. Riassumendo quindi restano il conte Guido Novello e suo figlio naturale Agnolo che per un certo periodo si intitolerà conte di Raggiolo. Tuttavia proprio per il conte Guido Novello abbiamo un documento di Giovanni di Butò, del 1316, con tale descrizione del suo sigillo: *aquila supra quarterium* (*Giovanni di Butò*, vol. V, c. 12). Sappiamo che in genere i sigilli rispettavano l'arma del possessore, per *quarterium* l'interpretazione più logica farebbe pensare appunto all'inquartato in croce di S. Andrea nei colori tradizionali, su cui verrebbe quindi a porsi, forse come riconoscimento imperiale per la fedeltà, il capo dell'Impero con l'aquila spiegata su campo d'oro.

aveva occupato (20). Lo stesso anno Tegrino muore e lascia la moglie Giovanna e il cognato Guido Novello tutori dei suoi figli: Smeraldo, Guido Domestico, Alidosio (Luigi), Fiore, Enrico, Adelasia e Primavera (21). Per difendere i beni dei nipoti Guido Novello riprende la guerra cercando nuovi alleati nei parenti Maghinardo Novello e Bonifacio degli Ubaldini (22), nonostante le difficoltà in cui versava e che in questo periodo si ingigantiscono.

Proprio le difficoltà finanziarie spingono il conte a chiedere nel luglio 1316, una composizione della lite a nome suo e dei conti Gualtieri, Fazio e Guido di Modigliana, con i signori di Valbona e con Riccardo e Galeotto, figli di Guglielmo Novello, che combattevano dalla parte di Tancredi (23). Nel mese di ottobre dello stesso anno, tramite Guglielmo Novello, nel cui castello di San Niccolò le parti si incontrarono, si arrivò alla pace fra Guido Novello e Tancredi; ma ad essa non aderirono i fratelli di Tancredi, forse perché i capitoli della pace, che non ci sono pervenuti, riconoscevano in sostanza il prevalere di Tancredi e dei suoi seguaci (24). Per suggellare la pace, come era costume, fu stabilito un matrimonio politico, fra Guido figlio di Tancredi di Modigliana e la contessa Altavilla, sorella di Guido Novello, rimasta

(20) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. IV, c. 38.

(21) Non sappiamo se fossero tutti figli di Giovanna o se Tegrino al momento del matrimonio avesse già altri figli. Nel primo caso, essendosi sposati Tegrino e Giovanna nel 1301, nel 1315 alla sua morte, i più grandi avrebbero avuto al massimo 14 anni; la tutela in questo caso sarebbe stata molto di più di una garanzia giuridica, anzi è probabile che tutti i ragazzi dovessero trasferirsi con la madre presso lo zio a Raggiolo. Il documento di concessione della tutela che contiene anche l'inventario dei beni dei figli di Tegrino è in A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. IV, cc. 38v-39-40.

(22) Il 28 settembre a Raggiolo. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 42.

(23) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 18.

(24) Il conte Tancredi e i suoi figli, Guido, Bandino, Guglielmo e Alberto firmano anche per i loro sostenitori: Alberto figlio del conte Guglielmo di Mangona; Rosso della Tosa e altri della potente casa dei Della Tosa; Gentile figlio di Carbone dei Cerchi di Firenze e altri di tale famiglia, che dovevano aver contribuito senza dubbio a finanziare tale parte; Martignone di Amadoruzzo di Riomaggiore; ser Sinibaldo di Colognola e poi per gli altri *seguacibus, fidelibus et masnaderis* che Giovanni di Buto trascura di citare. Il conte Guido Novello invece ratifica per sé e per i figli di Tegrino; a nome di Guido Tarlati, vescovo di Arezzo, e per gli altri nobili di Pietramala; per il nobile Paolozzo di Rinaldo della Faggiola; per i conti di Montedoglio; per Bettino, Gerozzo, Dragoncino dei Pazzi ed altri della loro casata; per i nobili di Monte Acuto, di Talla e di Bagnena; per i nobili di Valenzano; per i nobili di casa Caponsacchi e per Tommaso figlio di Corso Donati; con i loro fedeli seguaci e masnadieri. Le due parti si promettono reciprocamente *pacem generalem et finem perpetuo duraturam de omnibus iniuriis, assaltibus, percussionibus, feritis et homicidiis, arsuris et dapnis datis de die et de nocte et de omnibus male ablatiis ab utraque parte*. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 26.

vedova di Francesco di Uguccione della Faggiola (25). Dopo tale pace vi furono altre scaramucce (26), ma sostanzialmente il conte Guido Novello depose le armi, vinto, probabilmente più che dalle forze avversarie, dallo sforzo finanziario superiore alle sue possibilità.

Il problema dei soldi pare in effetti quello fondamentale per il conte Guido Novello. Già nel 1300 lo vediamo inviare procuratori per richiedere in mutuo da prestatori fiorentini 1300 lire, di cui 1000 se ne vanno per la dote della sorella Giovanna (27). L'anno dopo spende ben 2000 fiorini per acquistare, dallo zio Manfredi, la quarta parte del castello e dei fedeli di Marradi. Non sono valutabili le spese sostenute per le azioni belliche di questo periodo, ma il loro esito negativo ci permette di dire che, in ogni caso, erano spese che non procuravano alcuna entrata di quelle tradizionalmente possibili per le operazioni di guerra (riscatti, conquiste di territori, aumento di peso politico). Nella necessità e nel bisogno non si poteva fare il difficile; così nel 1311 Guido Novello, dovendo fare i preparativi per le campagne militari in appoggio ad Enrico VII, invia procuratori a farsi prestare 500 fiorini d'oro addirittura da Bernardino dei Medici, famiglia che rappresentava l'esatto contrario dell'ideale del conte (28); lo stesso giorno comunque fa richiedere anche 300 fiorini d'oro in prestito al conte Tancredi (29).

(25) Nel novembre 1318 viene raggiunto l'accordo sulla dote stimata 1500 lire, su lodo d'arbitrio di Guglielmo Novello; i due conti si impegnano a richiedere nel minor tempo possibile la dispensa papale necessaria. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 96.

(26) Uno scontro, documentato, si ha il 25 ottobre 1319 nelle campagne nei pressi di Stia: genti del castello di Porciano si scontrano con una masnada del conte Guido Novello. Alcuni fanti furono uccisi, ma ciò che viene riportato nel documento sono le perdite dei cavalli degli uomini del conte: Ponzetto di Rentore della masnada di Umberto, conestabile del comune di Arezzo, dichiara al notaio di aver perso il suo cavallo baio con una stella in fronte. Giovanni di S. Lorenzo, della stessa masnada, fa segnare il suo cavallo *pili bay frontini et balzanum curis destre* morto per le ferite. Rinaldo di Salin, combattendo vicino a Porciano dichiara di aver perso il suo cavallo dal pelo nero e, cosa ignominiosa, di essere stato costretto a fuggire con i *pedester*. Ciullino di Orcelletto fa segnare al notaio il suo cavallo *pili morelli* con una stella in fronte, marchiato sulla coscia destra *et gazzinum ambobus oculis*. Corrado di Don Pietro dichiara di aver perso un *ronzenum pili ferrantis moscadi* ecc. Probabilmente una sorta di lista a richiesta di rimborso spese, tenuto conto che questi cavalieri non sembrano affatto *fideles et familiares* del conte, piuttosto membri di una masnada assoldata. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VI, c. 2.

(27) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. I, c. 21v; cc. 24-25.

(28) M. TARASSI, *Il regime guelfo*, in S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del '200*, Firenze, 1978, pp. 149-151.

(29) I due atti sono in A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. III, c. 86v.

Senza essersi arricchito in niente, nelle guerre imperiali, oltre alla delusione subita, nel 1314 Guido Novello si trova a doversi pagare anche una guerra privata; nell'ottobre di quell'anno lo vediamo così costretto a domandare un mutuo di 1500 lire a Ugucione della Faggiola (30). Va inoltre ricordato che sulle spalle del conte gravavano, oltre a quella di Giovanna, anche le doti per le altre cinque sorelle: quella di Altavilla, sposa a Francesco di Ugucione della Faggiola, ad esempio, era stata di 1200 lire, che vennero puntualmente richieste indietro al momento della morte del giovane (31), ma a cui si dovettero aggiungerne altre 300, per arrivare al totale stabilito con cui Altavilla passava alle sue seconde nozze con Guido di Tancredi di Modigliana. Nel 1314 Guido Novello aveva contratto un altro mutuo di 500 fiorini d'oro con Bernardino dei Medici ponendo in garanzia terre e fedeli (32).

La spesa di una guerra privata doveva a quel punto essere divenuta insostenibile per il conte, considerando che a lui toccò pagare anche il riscatto di Guido Domestico, Luigi, Fiore ed Enrico, incarcerati brutalmente in una fase dello scontro, e la cui vita fu salva, probabilmente solo grazie al valore economico che aveva (33).

Per garantire alla nipote Primavera, che andava sposa a Leozino di Manfredi di Valbona, la dote richiesta di 2000 lire, il conte cedette al giovane due castelli e sei villaggi dei beni dei figli di Tegrino (34). Ma il conte stesso in quell'anno decise di ricorrere alla cessione di parte dei suoi beni, per riassettare il suo fallimentare bilancio, e trattò con il conte Guido di Battifolle la cessione di tutti i suoi beni e diritti in Mugello per 20.000 fiorini. La cosa sembrava fatta, ma per il ripensamento di una delle parti, tutto si limitò ad un prestito di 200 fiorini fatto dal signore di Battifolle al conte di Raggiolo (35).

Andò in porto invece, pochi anni dopo, la cessione a Piero e Tarla-

(30) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. IV, c. 9.

(31) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 7.

(32) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 19.

(33) Lo dimostra il fatto che i carcerieri, che pure erano al soldo di parenti assai stretti dei giovani, non si fecero alcuno scrupolo ad uccidere a tradimento Smeraldo, il più grande (*Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 15v-16).

(34) *Castrum de S. Flora, burgum de S. Flora, villam S. Martini, villam de castello, villam fluvius teste, villam de Trifonti, villam de Bicturale, castrum et rocca de Acquabelle, villam S. Zenonis*. Il prezzo stabilito fu di 4000 lire, la differenza rispetto alla dote sarebbe stata data da Leozino ai cognati, su loro richiesta, al termine della loro tutela (*Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 15v-16).

(35) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 8-9-10.

tino di Pietramala dell'ottava parte di proprietà del conte e della stessa quota dei suoi nipoti, della curia di Bucine, con i castelli di Bucine, Poggio, Torre, Galatrona, Renole, Caposelve, con tutti i diritti che il conte Guido Novello e i nipoti potevano vantare in Valdarno, per un prezzo, di 500 fiorini d'oro per ognuno dei due ottavi ceduti (36).

Più avanti vedremo di analizzare quale poteva essere la rendita economica della signoria di Raggiolo; ma, in ogni caso, è fin dall'inizio evidente che i proventi che derivavano al conte dai suoi possedimenti e diritti non potevano bastare che a mantenere gli stessi beni, il conte e i suoi familiari; invece la guerra, i matrimoni di prestigio, le eventuali condanne subite, erano tutte esigenze cui i cespiti signorili male potevano provvedere anche perché la signoria del conte non era né vasta, né ricca, né omogenea.


Fra l'altro il conte non aveva neanche castelli che controllavano vie di comunicazione o passaggi importanti, dai quali poter esercitare l'attività di ladrocinio, ai danni di prelati e mercanti, caratteristica di gran parte di questa nobiltà rurale (37) e che era praticata anche da taluni membri della famiglia Guidi, fra cui il suo stesso cognato Tegrino (38). Certamente anche il conte fece i suoi prigionieri di guerra che condusse a Raggiolo, ma i loro riscatti, come ci risultano dal testamento (39), erano ben poca cosa di fronte alla mole delle spese.

(36) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, cc. 140-141.


(37) La razzia, il brigantaggio, i rapimenti, erano sempre stati naturalmente collegati al potere feudale con la sua pretesa di controllo di strade e passaggi. Nel XIII-XIV secolo, probabilmente il fenomeno si accentuava; soprattutto si tratta di piccoli nobili di zone economicamente più arretrate per i quali l'attività brigantesca diviene un sussidio di sopravvivenza come in tempi più felici lo era stata l'attività bellica. Ma non pare infondato vedere in questo taglieggiamento dei mercanti da parte della nobiltà montana anche una forma di rivalsa verso quella classe che proprio grazie ai suoi traffici aveva estromesso i nobili di antico lignaggio dalle città e aveva frustrato e distrutto il loro potere. Particolarmente odiati dai mercanti fiorentini erano gli Ubaldini che signoreggiavano sui passi appenninici per i quali passavano le strade fiorentine verso l'Emilia. G. CHERUBINI, *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, 1980, vol. I, pp. 120-121.

(38) L. PASSERINI, *Guidi di Romagna*, cit., tav. X.

(39) Bertuccio da Montepulciano pagò al conte al tempo della sua detenzione 13 fiorini d'oro; 60 lire pagò Anselmo di S. Piero in Frassino. Un gruppo di prigionieri del conte, presi durante una cavalcata a Montalto nella curia di Premilcuore, e detenuti nel Palazzo dello Specchio, gli versarono per essere liberati 26 fiorini d'oro; a un tale di Montevarchi, prigioniero a Raggiolo, furono richiesti 50 fiorini d'oro e 52 fiorini sborsò un altro prigioniero della Val d'Arno. Un gruppo di uomini di San Godenzo fu liberato per 30 fiorini d'oro ciascuno, mentre 18 fiorini d'oro pagò ognuno dei cittadini di Arezzo catturati e condotti a Raggiolo al momento del rientro in città dei nobili di Pietramala (*Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 33-36v).



Le indicazioni per comporre il presente stralcio del vasto e completo albero genealogico dei conti Guidi sono tratte principalmente dal Passerini e dagli altri studi sulla famiglia, confrontando, dove era possibile, con le fonti a



Non molto possono invece dirci le fonti sull'uomo Guido Novello; dovendo quindi lavorare con un po' di fantasia, non ci sembra di essere comunque lontani dal vero nel rappresentarlo come un tipico esponente di una certa nobiltà, ancora molto attaccata ai suoi miti ed ideali, ai suoi stili di vita e al suo orgoglio di casta, costretta a scontrarsi con una realtà diversa.

La mentalità di Guido Novello pare infatti presentarci gli aspetti tipici del *miles* feudale. Innanzitutto troviamo l'ideale della fedeltà al sovrano. Poi vi è l'attaccamento ai vincoli di parentela: se infatti intraprese una guerra familiare, lo fece a sostegno di un cognato e, in seguito, in difesa dei diritti dei pupilli sotto la sua tutela; anzi con i parenti del ramo di Battifolle, con i quali era maggiormente legato per aver sposato Parta, sorella di Simone e Ugo, che come guelfi erano politicamente avversari, non fu mai in attrito, al contrario furono essi i beneficiari di gran parte della sua eredità. Dallo stesso testamento possiamo ricavare il suo apprezzamento per l'amicizia e la fedeltà dei suoi uomini di cui si ricorda e che premia. Inoltre, a giudicare dai lasciti per chiese, poveri e ospedali, il suo sentimento religioso pare essere sincero, nei limiti della mentalità medievale con la sua passionalità contraddittoria, e non è per caso che chiede di essere sepolto nel convento francescano di Certomondo (40). Ci appare inoltre compreso appieno nelle sue funzioni giuridiche e interessato a fare il possibile per incrementare le rendite della sua signoria; ma nello stesso tempo probabilmente amava la caccia e, educato in un ambiente dove ci si diletta dei romanzi cortesi (41), non disprezzava la letteratura, soprattutto quella che poteva esaltare i suoi valori e sentimenti (42).

Chiuso nel suo castello, orgoglioso e fiero del suo status di signore libero e sovrano e del suo passato familiare, il conte nonostante le traversie, le delusioni, le sconfitte, l'umiliazione dei debiti, conservava

(40) Certamente a molte di queste chiese erano stati conculcati diritti vari, come lo stesso conte riconosce, tuttavia nonostante i suoi beni fossero piuttosto ridotti è lui a promuovere la fondazione e la costruzione della chiesa di Raggiolo e i suoi lasciti a tutte le chiese e conventi della zona sembrano andare al di là dell'acquisto di preghiere *pro remedio anime*.

(41) Il nome di «Tristano» portato da un suo fratello naturale, così come anche dal figlio naturale dello zio Manfredi, fa pensare ad una particolare passione in famiglia per tale figura epico-cavalleresca.

(42) Il Passerini e il Beni riportano che Guido Novello fu amico di Cino da Pistoia con cui ebbe scambi epistolari e che gli dedicò una canzone in lode di Enrico VII. C. BENI, *Guida del Casentino*, Rist. Firenze, 1983, p. 27. L. PASSERINI, *Guidi di Romagna*, cit., tav. IV.

certo tenacemente la sua dignità, ma perdeva, lui come molti membri dei vari rami della famiglia, l'ultima opportunità di inserirsi in qualche modo in un sistema in cui il denaro era ormai il fulcro del potere (43).

La struttura della signoria

Veniamo ora a descrivere come si configura il potere del conte a Raggiolo. Il suo dominio giuridicamente è completo e, in linea di principio, non riconosce alcuna autorità a sé superiore fuorché l'imperatore. Per comprendere appieno come si configura questo insieme particolare di diritti sugli uomini, diritti sulle terre, poteri giurisdizionali, che definiamo con il nome di *signoria*, occorre scinderne i vari elementi (44).

(43) Giustamente notava il Sestan, proprio in questo periodo l'aristocrazia rurale, in molte regioni italiane, comincia a trovare modo di riscattarsi ed arricchirsi attraverso i servizi professionali delle armi al soldo di questo o quel comune, privati o compagnie; in tal modo talvolta riusciva anche a ritagliarsi spazi per un potere signorile lungo e duraturo, ne sono esempio diverse famiglie romagnole e umbre e gli stessi signori di Montefeltro. E. SESTAN, *I conti Guidi e il Casentino*, cit., pp. 373-374.

(44) La struttura della signoria è un tema assai dibattuto dagli storici medievali, data la complessità del problema, la sua diversificazione nei secoli e i problemi che si creano nel suo rapporto con gli aspetti feudali. Varie sono state le definizioni della signoria rurale, in particolare su tale campo si è cimentata la scuola francese a cui anche in Italia si fa riferimento. Così la Fasoli per delineare il concetto di signoria si rifà ad una definizione del Boutruche: «Un organisme terrier, doté de pouvoirs qui permettent à son chef d'ordonner, de contenir, de punir» (G. FASOLI, *Feudo e castello*, in AA.VV., *Storia d'Italia*, Einaudi, vol. V, *I documenti*, Torino, 1973, pp. 263-308). In Italia in genere si evitava di misurarsi con la terminologia, limitandosi a valutare gli aspetti economici o giuridici di tale struttura, dei quali si analizzava la tipologia: P. VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, ristampa, Milano, 1963; G. TABACCO, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del medioevo*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medioevo», n. 79, 1968. La definizione che risulta più esauriente e chiara anche in rapporto alla nostra ricerca è questa del Cammarosano: «Nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale, sino agli inizi del secolo XIII alcune attribuzioni fondamentali dell'autorità pubblica, quali l'amministrazione della giustizia, la riscossione di imposte, l'organizzazione della difesa militare, spettavano normalmente ai grandi proprietari fondiari laici ed ecclesiastici. Essi vantavano inoltre speciali diritti sulle persone e sui beni dei contadini, riscuotevano censi e donativi in denaro e in natura ed esercitavano forme di monopolio su attività di primaria importanza per l'agricoltura, quali la molitura dei grani, la caccia, il pascolo; in molti casi era obbligatorio ottenere il loro assenso per stipulare un atto di vendita o contrarre matrimonio, se un proprietario moriva senza lasciare alcun erede spettava loro la successione nei suoi beni. L'esercizio di questo insieme di poteri pubblici e di diritti sulle persone e sui beni viene indicato con il termine di «signoria». P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI, metà sec. XIV)*, Torino, 1974, p. 16.

Innanzitutto consideriamo l'aspetto economico. La signoria rurale è una particolare organizzazione della proprietà e del lavoro agricolo con la relativa distribuzione della ricchezza e del prodotto che ne derivano (45). Il conte ha la proprietà esclusiva di tutte le terre, boschi, pascoli, castagneti, una proprietà eminente, di tipo feudale. Nel complesso di tutti i suoi beni, il conte aveva dei poteri a sfruttamento diretto (46), ma nella curia di Raggiolo, a quanto risulta dai documenti, i terreni lavorabili non dati in concessione dovevano essere pochi e forse non sfruttati. Data la mancanza di vaste estensioni di *dominio* non vi dovevano più essere obblighi di prestazioni in giornate e opere lavorative imposti ai tenutari dei vari appezzamenti di terra. I contadini, insediati sulle terre da più generazioni, si impegnano a *dare et solvere census, servitia et redditus* come avevano fatto i loro antenati (47), dal che è evidente che ogni prestazione era da tempo stata assorbita in un tributo monetario complessivo (48).

Gran parte della terra era quindi data in concessione a questi lavoratori che potevano disporre con una libertà piuttosto ampia. I tipi di concessione, che originariamente dovevano essere stati diversi: contratti di affitto a censo, contratti di enfiteusi a tempo, investiture feudali contro prestazioni, accomandie al signore per un possedimento poi riottenuto in uso, ecc. erano in questo momento tutti livellati in uno stesso tipo di vincolo che aveva assunto tutte le caratteristiche della concessione feudale (49).

(45) Il nucleo di base della signoria rurale sembra nascere infatti con la proprietà della terra, partendo dal diritto del padrone sulla terra e sui coltivatori alle sue dipendenze, con le varie gerarchie di rapporti, vengono a crearsi delle varie prerogative, inizialmente di controllo poi di intervento di tipo giuridico. Su tale struttura il sistema dell'immunità feudale porterà ad una autonomia giuridica e fiscale, in seguito, attraverso le varie fasi della storia del diritto feudale, si arriverà alle signorie feudali come enti di diritto pubblico pressoché autonomi. G. FASOLI, *Castelli e signorie rurali*, in AA.VV., *Agricoltura e mondo rurale in occidente nell'alto medioevo*, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 1966, pp. 531-567.

(46) Ad esempio i due poteri che il conte lascia ai suoi figli naturali, quello della Torricella vicino a Ponte a Poppi lasciato a Lionello e quello di San Marco nella piana di Certomondo lasciato ad Agnolino, ed anche il potere di Vespignano nel Mugello su cui gravava l'ipoteca per la dote della contessa Giovanna. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 33-36v.

(47) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 110v.

(48) Per quanto riguarda il territorio di Garlano il canone annuale prendeva nome diverso: *colta et affictum*, ma sostanzialmente era la stessa cosa.

(49) È proprio nel XIII secolo che «i signori, man mano che perdevano terreno quanto al dominio territoriale e alla sovranità sui liberi proprietari, tentavano di recuperare una

Il possesso della terra era sostanzialmente garantito in perpetuo (50), trasmissibile in eredità, cedibile per vendita, affitto o costituzione di dote, passibile di pignorazione in quanto garanzia di mutui, frazionabile fra membri di una famiglia (51). Il conte manteneva il diritto formale di proprietà il che comportava, per i villani, di dover richiedere l'assenso ed il riconoscimento della curia per ogni transazione (52): chi acquistava un terreno pagava all'incaricato del conte, in genere il notaio stesso che stendeva l'atto, una percentuale del valore pattuito, che per Raggiolo, in questo periodo, si collocava intorno al 10% (53). Questa veniva ad essere così la principale fonte di reddito che il conte aveva dalla terra (54), anche perché, in una struttura della proprietà fortemente parcellizzata, i passaggi di mano erano abbastanza frequenti,

parte di potere con l'istituzione di vincoli di natura personale. In particolare, concedendo nuove terre e diritti di uso, oppure rinnovando antiche concessioni fondiari, essi cercavano di legare a sé i concessionari con il vincolo feudale, vincolo che veniva esteso in genere a tutti i detentori di terre del signore». P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, cit., p. 31.

(50) Le eccezioni erano in sostanza due: nel caso che il concessionario fosse condannato per qualche reato, i beni potevano venir requisiti dalla curia, tuttavia talvolta venivano rispettati i diritti degli eredi. L'altro caso riguardava chi moriva senza eredi, anche qui per antica tradizione il fondo tornava alla curia, ci risulta che i conti di Battifolle facevano talora eccezione in Mugello consentendo di lasciare beni ad eredi testamentari non legati da vincoli familiari. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VI, c. 140; vol. VII, c. 165v.

(51) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, volumi e carte varie.

(52) La formula poteva variare da documento a documento; il diritto talora veniva detto della curia, talora del conte; l'attestazione più completa era in genere su questo tipo, posta al termine del contratto di vendita: *Ego Johannes officialis in castro Ragioli pro viro magnifico domine comite Guidone Novello Dei gratia in Tuscia palatino, dictis contraentibus licentia concessi et dictam venditionem valere volui et recepi nomine salari S. VII f.p., sempre salvo iure comiti, videlicet quod non liceat vendere sine licentia dicti comiti* (*Giovanni di Buto*, vol. V, c. 15). Talvolta è lo stesso conte a concedere la licenza.

(53) In certi casi troviamo specificata la percentuale, richiesta come salario, di due soldi per ogni lira (ad esempio *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 105). Sulla varietà delle percentuali, studiate anche in campo europeo, vedi G. CHERUBINI, *Una comunità dell'appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze, 1972, p. 103, che fa riferimento per l'Europa a G. DUBY, *L'economia rurale nell'Europa medievale. Francia, Inghilterra, Impero (secoli IX-XV)*, Bari, 1966, pp. 368-373, in particolare riguardo al «trézain» francese, cioè la percentuale tradizionale di un tredicesimo del prezzo di vendita oppure di un denaro a soldo.

(54) Facendo la somma delle varie percentuali sui contratti, per la zona di Raggiolo, abbiamo i seguenti salari annuali incamerati dalla curia: nel 1314 lire 16 soldi 3; nel 1315 lire 12 soldi 10; nel 1316 lire 7 soldi 6; nel 1317 lire 6 soldi 6; nel 1318 lire 8; nel 1319 lire 10 soldi 2; nel 1320 lire 6.

dato il livello medio generale di povertà e il caso ricorrente di dover cedere uno dei vari appezzamenti per far fronte ad un debito (55).

Sempre legato al diritto feudale di proprietà del conte sulla terra, era il *riconoscimento*, richiesto dalla curia al momento in cui il conte dava un nuovo tenimento in concessione perpetua; poiché però i casi di nuove infeudazioni, in questo momento, si avevano soltanto per terre tornate alla curia per motivi particolari, è difficile che il conte potesse ricavarne più di 4-5 lire l'anno. Vi erano poi, ovviamente, i censi sulla terra, cioè la somma che il conte ricavava annualmente dai tenutari. Tale somma, che come abbiamo detto veniva indicata dai termini *census servitii et redditus*, in questo periodo appare come un canone, fissato una volta per tutte e difficilmente rinnovato, quindi un'imposizione che con il passare del tempo veniva progressivamente a perdere il suo onere in valore assoluto per il lavoratore (56).

Si aggiungono i diritti di tipo feudale sull'uso e lo sfruttamento del bosco e del pascolo: l'imposta sul taglio della legna e sulla sua vendita, e quella sulla pastura del bestiame. La prima aveva una duplice valenza di rendita economica e di controllo da parte della curia sul taglio del bosco, per evitarne uno sfruttamento eccessivo e sregolato; come imposta era rivolta particolarmente a chi, come i carbonai, lavorava nelle zone di bosco ceduo non date in concessione e rimaste sotto il controllo della curia. Per quanto riguarda l'*erbatico*, il conte, che deteneva la proprietà e i diritti sui pascoli e sugli alpeggi di crinale, dava in appalto la concessione con un affitto a breve termine. In questo caso pagava l'*erbatico* chiunque inviasse bestiame a pascolare sulle terre del conte, mentre chi aveva fra i suoi possessi appezzamenti tenuti a prato poteva farvi pascolare le sue bestie, ritornando tale diritto nel censo complessivo dovuto al conte per quel terreno (57).

(55) Anche per altre signorie di zone montane di questo periodo un'importante fonte di ricchezza per i signori viene proprio dalla circolazione delle terre fra gli uomini della comunità e dalle relative «tasse di ricognizione». G. CHERUBINI, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo*, cit., p. 85, p. 111.

(56) Facciamo alcuni esempi: nell'aprile 1316 il conte concede a Vannuccio di Guido di Raggiolo in perpetuo un appezzamento di selva e di terra arabile al censo annuale, da pagare nella festa di S. Stefano a dicembre, di due denari di pisani piccoli (*Giovanni di Buto*, vol. V, c. 9). Nel maggio dello stesso anno concede in perpetuo a Tutti di Villa, metà di un tenimento completo, con casa, vigna, terra, bosco e prato ad un canone annuo di 34 denari di fiorini piccoli (*Giovanni di Buto*, vol. V, c. 16). Nell'aprile 1317 il conte dà in perpetuo a Vanni di Dietaiuti di Raggiolo un terreno edificabile e un appezzamento di castagneto ad un censo annuo di 6 denari (*Giovanni di Buto*, vol. V, c. 45).

(57) Si rimanda per un confronto, anche con i documenti in appendice, alla prima parte della ricerca in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», a. XXXII, n. 2, 1992.

Le prestazioni personali legate al lavoro agricolo erano quindi praticamente scomparse, ma il tipo di legami fra il signore e i suoi uomini rientrava pienamente nelle caratteristiche del mondo feudale. Per quanto riguarda appunto tale sistema di rapporti, possiamo trarre notizie esaurienti dal giuramento collettivo di fedeltà che gli uomini di Raggiolo prestano al conte nel 1319 (58).

Gli uomini, per prima cosa, riconoscono la legittimità della signoria del conte sulla base della tradizione, dichiarando che anche i loro padri e antenati furono *fideles, residentes et ascriptiti* degli antecessori del conte Guido Novello per le case, poderi e tenimenti che avevano nel castello e in tutta la curia di Raggiolo.

Poi ognuno di loro rinnova, davanti ai Vangeli il giuramento di fedeltà. In quanto *fidelis*, promette al conte di stare per lui, cioè a suo nome, vantaggio ed onore, nel castello di Raggiolo; di *salvare, custodire et guardare [...] amplificare et proteggere honorem et statum ipsius domini comitis contra omnem personam et universitatem*; di non fare alcuna cosa che potesse risultare di offesa, incomodo o danno al signore o alla sua famiglia; di riferire a lui o ai suoi ufficiali qualsiasi cosa potesse loro risultare dannosa o infamante; infine si impegna a difendere e mantenere contro chiunque tutti i beni del conte e a cercare di recuperare ciò che al conte sia stato eventualmente tolto.

A questa lunga serie di vincoli di tipo personale seguono quelli cui gli abitanti del castello sono tenuti come *residentes*, cioè come sudditi della signoria territoriale. Innanzitutto devono impegnarsi a stare e abitare in perpetuo nella curia. Poi vengono gli obblighi militari ovvero l'essere pronti a fare *exercitus et cavalcas et guardias castrorum*. Tale tripartizione, anche se di formulario tradizionale, chiarifica appieno i diversi aspetti della guerra medievale (59). Con *exercitus* si intendeva la leva generale per una spedizione o una battaglia campale: quando il conte vi partecipava poteva richiedere un certo numero di uomini come fanti, arcieri, guastatori, mulattieri, ecc. Le *cavalcas* invece indicavano quello che era l'aspetto più tipico della guerra feudale: la scorreria breve mirata a saccheggiare e devastare il territorio del rivale, spesso associata ad una razzia di bestiame e cavalli. La *guardia*

(58) A.S.F., *Notarile Ant.*, Giovanni di Buto, vol. V, cc. 110v-112.

(59) Per la tipologia generale della guerra nel medioevo e i suoi rapporti con il mondo feudale facciamo generico riferimento a: P. CONTAMINE, *La guerra nel medioevo*, trad. it., Bologna, 1986; F. CARDINI, *Quell'antica festa crudele*, Milano, 1987; G. DUBY, *La domenica di Bouvines*, trad. it., Torino, 1977.

del castello era infine dovere principale per tutti coloro che vi vivevano o vi si rifugiavano, in caso di pericolo, dal territorio circostante; nel castello perciò si conservavano le armi necessarie alla difesa (60).

Sempre come *residentes* nella signoria del conte, gli uomini di Raggiolo giurano di rimanere sottoposti alla giurisdizione della sua curia, in modo che egli possa punire e condannare, nei beni e nella persona, chi commetta reati civili o penali; di conseguenza accettano di sottostare alle condanne e a pagare le multe che vengano loro eventualmente imposte. L'altra prerogativa della signoria era quella di esigere i tributi; quindi i sudditi del conte promettono di pagare le *collette*, ovvero le tasse straordinarie o ordinarie imposte dal signore e i *datia*, cioè le tasse indirette sulle merci che entravano o uscivano dal territorio della signoria, secondo le tradizioni e le consuetudini. Infine i Raggiolani si impegnano ad adempiere ad ogni decreto e precetto del conte, fatto direttamente da lui o dai suoi ufficiali e vicari e notificato tramite nunzio e pubblica lettura (61).

Chi, da fuori, veniva a stabilirsi nei territori del conte e non fosse già un suo fedele, era tenuto a farglisi *accomandato*, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, oppure in perpetuo. Doveva quindi giurare fedeltà al conte ed adeguarsi agli obblighi dei residenti nella sua signoria, presentando inoltre, come segno di questa

(60) Le armi conservate nel cassero o nella torre principale non dovevano essere poi molte. Possiamo fare un confronto grazie all'inventario dei beni dei figli di Tegrino affidati al conte Guido Novello (*Giovanni di Buto*, vol. IV, cc. 38v-39-40). Tale inventario infatti per ogni castello specifica i più importanti attrezzi bellici ivi contenuti, a prescindere dal fatto che i giovani avessero diritto solo su una parte di detti castelli. Il castello più fornito risulta quello di S. Bavello dove vengono inventariati: [...] *duas balistas de stambecco a tornio, unam balistam de osso a tornio, unam balistam de osso ad levam, tres balistas de osso ad staffam, duas balistas de ligno ad staffam, duo paria copertarum de seta ab equo, duas sopralbergas de sindone, duo coritia de ferro, unam balistam de osso a duobus pedibus non ligatam, duas balistas de osso a staffa non ligatas, unam balistam de osso alleva non ligata, duo paria coscialium et stinchalium de ferro, unum cappellum de ferro, unum corzale de piastris, unum par de corazzinis cum soldis veteribus, unum scutum catalanum alleone, dece giubas panni rubei a familiaribus, duos scudos catalanos, sex scudos catalanos a familiaribus, sex equos, unum mulum et quattuor somarios [...].*

(61) Abbiamo, riportati da Giovanni di Buto, alcuni bandi fatti proclamare dai conti di Modigliana a S. Godenzo: l'8 agosto 1306, ad esempio, Rolando di Vendemmia, nunzio della curia del conte Ruggero di Modigliana, ad alta voce grida nella piazza di San Godenzo che, per ordine del conte, nessun suo fedele o accomandato osi o presuma *ludere ad aliquem ludum taxillorum ubi denarum perderetur, seu receptare luxurioses, seu mutuare denarios vel taxillos*. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. II, c. 71.

sua sottomissione, un'*accomandigia*, onorifica, ma talvolta anche onerosa (62).

Infine, come *ascriptiti*, cioè come villani coltivatori della terra del signore, gli uomini di Raggiolo promettono di pagare al conte per tutti i diritti che a lui derivavano dalla proprietà eminente della terra.

Aspetto particolare della signoria feudale, che continuava ad avere un suo peso anche nel XIV secolo, è l'insieme di diritti sulle chiese che viene definito come patronato ecclesiastico. Proprio attraverso il controllo e l'interessata protezione delle abbazie di Capolona e di San Fedele, i conti Guidi avevano progressivamente stretto e saldato le maglie della signoria sul territorio; sappiamo poi che ognuna delle numerose fondazioni della casata, nei secoli precedenti, aveva un'importanza e un significato che andavano oltre l'intento religioso. Ma ancora in questo secolo il controllo della Chiesa rimaneva assai utile: i membri della famiglia destinati alla vita del chiostro, in certi monasteri, potevano probabilmente arrivare ad avere più potere di altri consanguinei persi in guerre fratricide per degli ottavi di qualche piccolo castello.

Nel suo piccolo anche il conte Guido Novello traeva dei vantaggi dal controllo sulle chiese. Rimaneva sostanzialmente il principale protettore della pieve di Buiano (63), ma il suo patronato si estendeva su tutte le chiese con relativi popoli che erano sotto la sua signoria (64) e molto spesso il diritto di patronato finiva per diventare un'ingerenza anche nella riscossione di censi e decime.

Come patrono di una chiesa il conte aveva il diritto di poter scegliere il candidato per l'elezione a rettore di essa, in tal modo poteva facilmente scegliere o favorire uomini che fossero suoi fedeli. Nel dicembre 1314, su proposta appunto del conte gli abitanti di Santa Maria di Porrena, richiedono ser Ventura, già rettore di San Giovanni di Quota,

(62) L'*accomandigia* classica al conte Guido Novello o anche agli altri Guidi di Modigliana consisteva, in genere, in *unam libram candelocorum ceree* o, più raramente, in *duas libras boni et puri piperis*, da consegnare per la festa di S. Stefano a dicembre. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, voll. I-II-III-IV-V-VI, cc.vv.

(63) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 33-36v.

(64) La chiesa di Loscove, la chiesa di San Bartolo di Farneto, le chiese di Santa Maria di Rostolena, San Cristoforo di Casole, San Lorenzo di Corniolo, San Donato di Paterno, San Michele di Ampinana, Santa Lucia di Casa Romana, San Niccolò della Torricella, la canonica di Ortignano, la chiesa di San Piero in Frassino, le chiese di San Giovanni e Sant'Angelo di Quota, San Donato e San Piero di Garliano, e poi ancora San Vitale di Lorenzano, San Mommè di Santa Mamma, la chiesa di Riosecco e la chiesa di Santa Maria di Porrena.

come loro pastore, questi accetta e assume entrambi i benefici (65). Nel 1317 un gruppo di parrochiani di Sant'Angelo di Casole, della pieve di Sant'Antonio a Socana, si presenta al conte Guido Novello a Raggiolo chiedendogli, come protettore e patrono della loro chiesa, il beneplacito per la richiesta di ser Ventura come loro rettore. Stavolta però, ser Ventura, non volendo abbandonare una delle due parrocchie, si accorda con il conte e sceglie al suo posto ser Santi di Gualtierio da Frassineta e questi, presentato da ser Ventura e dal conte, viene accolto dai fedeli (66). Se anche non avesse dato dei riscontri economici, questa stretta unione fra potere politico e cura spirituale doveva senza dubbio essere di chiara presa sulla popolazione.

Ma il diritto di patronato poteva portare il conte anche all'interno delle vicende di una chiesa: vediamo infatti che ser Boninsegna, rettore della chiesa di Santa Maria di Rostolena, nel plebato di Santo Stefano in Botena, si rimette al conte, suo signore e patrono, invece che al vescovo, per dirimere una questione sorta fra lui e ser Cienni, canonico della stessa chiesa; il conte, sedendo in tribunale come per una causa civile, divide salomonicamente fra i due preti i doveri e le prebende di tale chiesa (67).

La signoria, come realtà autonoma e sovrana, trovava la sua espressione più piena nell'amministrazione della giustizia (68); proprio in questo campo infatti il signore dimostra la sua indipendenza formale e sostanziale da qualsiasi altro potere che non sia quello ultimo, teorico, dell'imperatore, soprattutto esercitando l'alta giustizia, quella cioè cri-

(65) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 32.

(66) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, cc. 67v-68.

(67) Il conte uditi i motivi del contendere e le richieste dei due decide ed ordina che ser Boninsegna sia tenuto a pagare a ser Cienni come suo sostentamento e prebenda ogni anno dodici staia di grano e lire 7 f.p.; ordina per altro a ser Cienni che in ogni momento sia in chiesa a celebrare onorevolmente i divini uffici, che aumenti con i diritti e le offerte il reddito della chiesa, senza gravarlo o molestarlo in alcun modo. Inoltre ordina che ser Cienni sia tenuto a celebrare secondo le disposizioni del rettore; ser Boninsegna però, su richiesta di ser Cienni, deve dargli in tutto l'anno 15 giorni di licenza. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, cc. 69v-70.

(68) «È importante cogliere il duplice aspetto della giustizia signorile: l'autorità giudiziaria e il potere di costrizione si esercitavano da un lato nelle cause che opponevano sudditi tra loro, e in questi casi il signore doveva conformarsi alle leggi nazionali longobarda e romana e alla legislazione imperiale, [...] dall'altro lato il signore esercitava giustizia, cioè pronunciava condanne ed eseguiva atti di coercizione nei confronti dei sudditi che non adempissero agli obblighi di dipendenza nei suoi confronti». P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, cit., p. 18.

minale, con il relativo diritto di sangue, ovvero la possibilità di far giustiziare i colpevoli.

I conti Guidi, e così il conte Guido Novello, richiamandosi alla loro tradizione di conti palatini di Toscana mantenevano innanzitutto il diritto di istituire notai *imperiali auctoritate* (69). Vediamo così il conte nell'aprile 1316, nella loggia di Raggiolo, ordinare notai e giudici: Tuccio di Quota, Migliore di Vito e Bontade di Benfatto (70). Presso il conte, come presso un magistrato superiore, vengono depositati i registri dei notai deceduti senza figli che ne riprendano l'attività, ed il conte affida tali registri, per completare e pubblicare i contratti, a notai di sua scelta (71). Notai e giudici nominati dal conte erano, molto spesso, da lui deputati, come suoi vicari, ad amministrare la giustizia civile in suo nome, per lo più facendo da arbitri in controversie o ingiungendo pignorazioni per debiti non pagati.

Il conte invece interviene direttamente per giudicare questioni di alta giustizia (72). Si possono avere condanne pecuniarie per colpe lievi, ad esempio Venturino di Vito, si vede confiscati beni per un valore di nove lire, per essere venuto meno a qualcuno dei suoi doveri (73); oppure vere sentenze capitali: Sassolo, uno dei fabbri di Raggiolo, accordatosi con alcuni di Valdarno e della curia di Castel Franco, per lasciarli penetrare nel castello e saccheggiarlo, viene condannato a morte in contumacia insieme ai figli, e i suoi beni vengono prima incamerati dalla curia, poi dati ad un nuovo concessionario (74).

Ma le condanne del conte non si limitano a queste; anzi l'alto numero di condanne penali per una comunità così piccola e un numero ridotto di anni osservati, ci permette di poter dire che la violenza era effettivamente radicata nella società e nella mentalità e le crudeli esecuzioni non dovevano essere uno spettacolo molto raro.

(69) Così si definisce lo stesso Giovanni di Buto anch'egli molto probabilmente nominato giudice e notaio da uno dei conti Guidi.

(70) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 11.

(71) Così nel 1317 il conte affida i registri di imbreviature di ser Federico di Bibbiena e di suo figlio ser Cino a ser Giovanni, notaio, figlio di Giacomino di Poppi. A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 38v.

(72) In generale «nei giudizi penali l'autorità signorile si concretava nella capacità di colpire il condannato con il "banno". Si trattava di una composizione in denaro imposta al condannato, il quale perdeva ogni diritto e poteva essere impunemente offeso nella persona e nei beni finché non avesse versato quanto doveva». P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, cit., p. 18.

(73) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 42.

(74) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 31v.

Nel maggio 1316, il conte, sedendo in tribunale nella sua torre, processa Ciappettino di Guiduccio di Acereta che, deposto dal *tormento*, confessa, al notaio che li registra, una lunga serie di furti compiuti da solo o con compagni, di giorno o di notte, nei territori del conte, a Raggiolo, Garliano, Poppi, a Vado, nonché in Romagna, infine in generale di aver commesso nel contado di Firenze e in quello dei signori conti Guidi *plura homicidia furta et delicta de die et de nocte*. Il conte, data la «spontanea» confessione, condanna Ciappettino ad essere impiccato e la sentenza viene rapidamente eseguita (75). Se tale processo rientra negli schemi della vita del tempo, tanto è tipica la figura del ladrone da strada (76), abbiamo invece un delitto che per la sua tortuosità non è secondo ai romanzi gialli del nostro secolo. Nell'aprile 1319 il conte Guido Novello pronuncia una sentenza contro Menazzino di Menamazzi di Fiesole, contro cui si era proceduto *per inquisitione ex officio nostre curie* (77), durante la quale si era accertato che il detto Menazzino, su richiesta di Gozzo di ser Braccio, rettore di una delle fabbriche di Raggiolo, aveva condotto a tradimento Giovanni di Tura di Raggiolo fuori dal castello, nel bosco di *Mandriole*, dove avevano mangiato insieme *certos bracciadellos* (78), uno dei quali, avvelenato, fu opportunamente dato a Giovanni che morì il giorno stesso. Menazzino confessa, ma ciò non gli mitiga la condanna: viene infatti condannato ad essere legato alla colonna della piazza e qui torturato con lo strappargli la carne a brani con tenaglie roventi fino alla morte. Il mandante dell'omicidio invece, Gozzo, che ingegnosamente aveva comprato il veleno e fatto fare molti *bracciadellos* alcuni dei quali avvelenati, e che aveva assoldato Menazzino, riesce a fuggire dal castello ed evita di sottoporsi al giudizio. Viene perciò bandito dal conte e condannato in contumacia: i suoi beni vengono confiscati e, qualora venisse catturato, la pena è comunque ugualmente crudele: dovrà essere trascin-

(75) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, cc. 46v-47.

(76) Ben illustrate, ad esempio, per la seconda metà del '300, sono le peripezie di Sandro di Vanni detto Pescione. G. PINTO, *Vagabondaggio e criminalità nelle campagne: il caso di Sandro di Vanni detto Pescione*, in *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze, 1982, pp. 399-419.

(77) I processi si iniziavano o su accusa di privati, *per accusam*, o su denuncia di un pubblico ufficiale, *per denuntiationem*, oppure su iniziativa dei magistrati, *ex officio vel per inquisitionem*. U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, 1923, p. 100.

(78) Non siamo riusciti a ricostruire cosa fossero. Il fatto che siano stati confezionati e il nome stesso fanno pensare a qualche specie di insaccato.

nato, legato alla coda di un asino, dal luogo della cattura, fino al luogo di giustizia di Raggiolo e qui *propaginetur capite revoluta ita ut moriatur* (79).

Infine un altro fatto di sangue, nemmeno un anno dopo: nell'aprile 1320 donna Barduccia figlia di Giroldo di Lombardia, che abitava a Raggiolo, subisce un processo per inquisizione, svolto da Novello giudice aretino su richiesta della curia del conte. Voci infatti riferivano che ella, volutamente e deliberatamente, avesse condotto Orlando di Riccio del Cerro, della curia di Castel Focognano, in una zona boscosa e impervia e qui, giunti in un punto dirupato, lo avesse spinto facendolo cadere nel burrone dove era morto all'istante. Anche la donna confessa e le viene imposta dal conte, in quanto donna, una pena in cui già ci sono i presupposti della caccia alle streghe, viene infatti condannata ad essere trascinata al luogo di giustizia e qui *eius corpus igni concremetur ita quod moriatur*, esecuzione anche questa eseguita e registrata senza indugio (80).

Difficile dire se e quanto il controllo della giustizia fosse economicamente rilevante per il conte, probabilmente il gettito derivante dalle pene e sanzioni non doveva essere molto e sicuramente non ci si poteva certo arricchire, come talvolta accadeva a chi ricopriva un ufficio podestarile in una città, ma senza dubbio il conte giudice che presiede il tribunale e condanna a morte, secondo il suo arbitrio, è una figura che incarnava pienamente l'idea del *dominus* feudale ed aveva perciò un valore politico e simbolico importantissimo.

Generalmente, in questo periodo, la signoria e il rapporto personale signore-fedele, non escludevano forme di organizzazione degli abitanti in comunità, con loro rappresentanti e assemblee (81). Comunità organizzate erano presenti anche nei territori del conte Guido Novello, ad esempio nel Mugello ogni popolo si definiva *comune* (82); così an-

(79) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, cc. 121v-122-123.

(80) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VI, c. 26.

(81) «La più forte e diretta presenza del comune urbano dava in genere maggior vigore al processo di erosione interna della signoria promosso dall'azione rivendicativa dei rustici o dei piccoli proprietari contadini, che porta alla costituzione di comuni rurali, alla stipulazione di nuovi patti o statuti col *dominus* (patti che spesso finiscono per risolversi in una limitazione delle sue prerogative o nell'assunzione da parte della comunità rurale delle sue funzioni e delle sue obbligazioni verso la città)». G. CHITTOLINI, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in AA.VV., *Storia d'Italia*, U.T.E.T., diretta da G. GALASSO, vol. IV, Torino, 1981, p. 601.

(82) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, voll. VIII-IX-X, cc.vv.

che a Raggiolo vi era un *comune*, il problema è di definire cosa indicasse tale termine. Abbiamo soltanto due testimonianze che vi fanno cenno. Nel gennaio 1319 Puccino di Pacino riceve da Duccio di Gionta *consiliario comunis Ragioli, pro dicto comuni et pro offitio dicti communis solvente* i soldi che il detto Puccino doveva ricevere *a communi de Raggiolo seu a consiliaris dicti communis* (83). Dell'aprile dello stesso anno è l'altro documento: Tuti di Jacopo di Raggiolo vende a Cenno di Gianni un terreno edificabile all'interno del castello, per 10 lire, e dal contratto risulta che per tale terreno il compratore era tenuto a rispondere per una lira al comune di Raggiolo (84).

Vediamo dunque che la comunità è organizzata ed ha dei consiglieri che la rappresentano. Possiamo poi dedurre che un suo compito consista nel tenere un registro con una ripartizione degli oneri delle imposizioni sulla base della proprietà, più o meno come avveniva con gli estimi nel contado fiorentino, che imposti alle comunità, venivano poi da esse suddivisi (85).

Per quanto riguarda invece i rapporti della comunità e dei suoi rappresentanti con il conte, non abbiamo nessuna testimonianza. In ogni caso il fatto che, al momento di giurare la fedeltà al signore, sia ogni uomo, presentandosi come *fidelis* a giurare, e non si faccia alcun cenno ad una comunità, fa pensare che probabilmente nei rapporti con il conte, contava sempre e soltanto il singolo. D'altra parte va tenuto presente che rappresentanti, eletti e delegati di una comunità, in genere, trattavano con il loro signore quando questi non era direttamente presente; in questo momento invece il conte e la sua famiglia vivono pressoché stabilmente a Raggiolo, fanno parte della sua popolazione e, in un certo senso, della comunità. Il conte poteva giornalmente controllare i suoi uomini, ed essi quotidianamente avevano sott'occhio il loro *dominus* con i suoi simboli del potere, era difficile che in questa situazione si creasse un velo stabile e abbastanza forte fra essi e il conte. Soltanto con la morte del conte, e le vicende successive, l'organizzazione interna acquistò più importanza, tanto da poter arrivare a trattare, come un corpo collettivo, la propria sottomissione al comune di Firenze.

Non ci resta ora che osservare quale poteva essere la rendita econo-

(83) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 104v.

(84) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 120.

(85) E. CONTI, *I catasti agrari della Repubblica Fiorentina e il catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma, 1966.

mica complessiva che la signoria su Raggiolo dava in media ogni anno al conte, ricapitolando quanto abbiamo osservato fino ad ora. I censi dei terreni difficilmente potevano arrivare a superare le 5 lire complessive, mentre i proventi del dominico erano assorbiti del tutto dal sostentamento del signore e dei suoi. La rendita dei salari per il riconoscimento dei passaggi di proprietà, abbiamo visto che si aggira su una media di 10 lire l'anno, una cifra più o meno analoga poteva aggiungersi per le *intrature* delle nuove infeudazioni. L'affitto annuale dei pascoli di Raggiolo, Quota e Garliano con il diritto di riscossione dell'eratico, fruttava al conte 60 lire (86); la gabella sul taglio e la vendita del legname doveva rendere, approssimativamente, una cifra simile; mentre la resa del mulino era praticamente irrisoria (87). L'affitto delle fabbriche, preso nel complesso, dava un gettito annuale di circa 180 lire.

A questo punto rimangono da considerare i cespiti delle imposte dirette e indirette. Il diritto di prelievo fiscale costituiva uno dei principali privilegi del potere signorile del conte; difficile è però sapere quale forma prendessero queste tassazioni: le fonti usano i termini generici della tradizione *datia*, *collecta*, *impositas* e non le mostrano mai applicate nella pratica. I dazi di passaggio sull'entrata o uscita di merci dal territorio, dovevano colpire le poche merci che i montanari potevano permettersi di comprare all'esterno: panni, suppellettili, ecc., forse è possibile che il conte esercitasse anche un monopolio, o un controllo, sull'acquisto del sale, come avveniva nei comuni cittadini. Per quanto riguarda le imposte, abbiamo visto il caso di un terreno tassato in base ad una percentuale sul suo valore, da ciò si ricava che l'imposizione, non era pro-capite ma si basava sui possessi fondiari o sulla ricchezza in genere. Data la diffusa povertà degli abitanti di Raggiolo è difficile

(86) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. V, c. 8.

(87) Il mulino *de Bullo* era di proprietà del conte, che lo concedeva in feudo, insieme probabilmente al monopolio della macinatura del grano per la zona di Raggiolo e Ortignano, che tale mulino serviva. Nel 1314 il mulino è concesso in feudo perpetuo a Magio di Vanni di Ortignano per un censo annuo al conte di 2 staia di grano (*Giovanni di Buto*, vol. V, c. 5v). Magio disponeva del possesso del mulino con le stesse libertà di cui godevano le altre concessioni, infatti circa tre anni dopo Magio cede i suoi diritti di possesso a Uguccio di Ugolino di Ortignano per lire 42 (*Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 6v-7). Magio poi riprende in affitto il mulino da Uguccio per un canone annuale di 15 staia di grano, più le due staia di censo al conte. Non ci sembra dunque che questo mulino dia le rese solite dovute alla particolare bannalità dei mulini, come avveniva invece anche per altre zone casentinesi sotto la signoria dei Guidi. G. CHERUBINI, *La bannalità del mulino in una signoria casentinese*, in *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo*, Firenze, 1974, pp. 219-228.

pensare che si potesse ricavarne molto: nel 1381 sappiamo che il castello di Raggiolo era registrato nell'estimo del contado di Firenze per 56 lire e che pagava complessivamente per ogni tipo di imposta, gabella e dazio 180 lire (88); difficile quindi che nel periodo 1300-1322 il ricavo delle imposte del conte potesse superare le 50 lire. Considerando dazi e pedaggi, possiamo arrivare ad una cifra media, totale di tutti i vari cespiti, compresa fra le 350 e le 400 lire che, se è senza dubbio assai considerevole a raffronto dell'esistenza di stenti dei montanari del castello, è una somma da niente in confronto ai capitali impiegati dagli imprenditori cittadini, ai profitti delle loro aziende, allo stesso ammontare annuale delle loro spese domestiche.

Certamente Raggiolo non era l'unica corte del conte, ma doveva essere quella che gli garantiva la rendita maggiore. Il complesso delle sue entrate, contando anche quelle del Mugello che erano diventate spesso aleatorie, non poteva certo permettere al conte un'attività politica o militare di peso, anzi a fatica doveva permettergli un tenore di vita «signorile», cioè il mantenimento di uomini, cavalli, armi e fortificazioni, nonché le spese di rappresentanza e di prestigio in particolari occasioni. Se quindi anche una piccola signoria come Raggiolo garantiva ancora una certa lusinghiera autonomia e prestigio e un piccolo seguito di masnadieri, nel complesso l'esiguità delle risorse a cui il signore poteva ricorrere indica chiaramente che, per quanto questi nobili, un tempo temibili, si tenessero tenacemente aggrappati ai loro domini aviti, il loro destino veniva ad essere segnato dalle molteplici ricchezze delle città nei cui traffici non avevano voluto o potuto mischiarsi e contro le quali non erano più in grado di combattere, soprattutto se divisi e nemici persino all'interno degli stessi clan familiari.

Dai conti Guidi al dominio di Firenze

Nel marzo 1320 il conte Guido Novello fa stendere il suo testamento e, non avendo figli maschi legittimi, dispone minuziosamente dei propri territori. Il nucleo della signoria viene scisso: i territori di Garliano e Quorle e i diritti su Poppi vanno agli eredi testamentari, cioè Simone e Ugo di Battifolle; il conte lascia invece alla moglie Parta,

(88) C. GUASTI, A. GHERARDI, *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e registro*, Firenze, 1866, vol. I, c. 60, p. 333.

oltre ad un legato di lire 5000 e alla sua dote, il castello di Raggiolo con tutta la sua curia con i fedeli e i familiari del castello e con tutti i diritti, redditi e fedeli di Riosecco, di Ortignano e di Fronzola, delegando agli eredi l'impegno di difendere la contessa, che fra l'altro era loro sorella, e di non molestarla per tali beni (89).

Dopo la morte del conte le cose però presero rapidamente una piega diversa. Agnolo, figlio naturale del conte, forse con il consenso dei conti di Battifolle, assunse il titolo di conte di Raggiolo e il dominio sul castello (90), ma fu una cosa di breve durata poiché dopo poco tempo Raggiolo cadde nelle mani dei Tarlati. Le modalità di questo passaggio ci sono piuttosto oscure, poiché alla morte del conte, Giovanni di Buto ritorna in Mugello e ci viene così a mancare la sua preziosa testimonianza (91).

L'espansione dei signori di Pietramala era iniziata dopo la loro conquista della signoria su Arezzo. L'elezione di Guido Tarlati sulla cattedra vescovile della città, dopo la morte di Ildebrandino di Romena (92), sanciva appunto il predominio nella città ed era la base di partenza per un ulteriore rafforzamento della casata. Il controllo del vescovado poneva nelle mani dei Tarlati numerosi castelli che da esso dipendevano (come ad esempio Bibbiena), affidava loro la tutela e la difesa di pievi e monasteri del territorio, con tutte le relative possibilità di ingerenza nei loro diritti, infine forniva la potenza necessaria per orientare la politica di Arezzo secondo le finalità e l'interesse della famiglia.

Gli anni immediatamente successivi alla morte di Guido Novello vedono il vescovo Guido Tarlati sostenere l'espansione di Arezzo, a vantaggio della propria famiglia, verso il Casentino: nel 1322 gli aretini tolgono ai conti di Battifolle, che ne avevano preso il controllo, il castello di Fronzola e poco dopo viene tolto agli Ubertini Castel Focognano (93). I castelli di Ortignano, Quota, Uzzano, tornati sotto il do-

(89) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Giovanni di Buto*, vol. VI, cc. 33-36v.

(90) L. PASSERINI, *Guidi di Romagna*, cit., tav. IV.

(91) Il 3 novembre 1320 Giovanni è già in Mugello, dove, presso il Mercatale di Pavanico, registra un contratto di soccida (*Giovanni di Buto*, vol. VI, c. 45v). In seguito, tranne due brevi periodi in cui venne incaricato dai conti di Battifolle come loro vicario, una volta a Poppi, un'altra nella loro curia nel Chianti, rimase sempre nella sua zona di origine, rogando per lo più a Pavanico e a Dicomano.

(92) U. PASQUI, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, Firenze, 1916, vol. II, c. 704, p. 524.

(93) *Annali Aretini*, in U. PASQUI, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo*, Firenze, 1916, vol. IV, pp. 37-75.

minio dell'abbazia di Capolona (94), poiché anche tale badia era passata sotto il protettorato dei Tarlati, venivano ad essere indirettamente controllati, attraverso il vescovado, dai Pietramalesi. Raggiolo, invece, cade sotto il dominio diretto dei signori di Pietramala nel 1325, dopo un breve periodo in cui, nella lotta fra i Tarlati e gli Ubertini, era stato occupato da questi ultimi (95). La contessa Parta aveva senza dubbio abbandonato Raggiolo per rifugiarsi presso i fratelli, mentre Agnolo si rassegnò a combattere per il conte Simone di cui sposò la figlia Bice (96).

Nel 1337 la potenza dei signori di Pietramala comincia a calare, Pier Saccone Tarlati, capo della famiglia, è costretto a cedere al Comune di Firenze, per dieci anni, la signoria di Arezzo e del suo comitato e distretto, riservandosi però per sé e per il fratello Pietro i diritti di cittadinanza e soprattutto la completa autonomia signorile dei loro castelli, sia quelli al di fuori che quelli all'interno del comitato di Arezzo (97). Fra tali castelli vi è anche Raggiolo, mentre non vi sono gli altri castelli della valle Asinina né quello di Fronzola, luoghi che nominalmente sottoposti alla curia vescovile di Arezzo erano rimasti legati ad essa (98).

Nel 1345, Piero Tarlati e gli altri di famiglia, sono costretti a sottomettersi ai Comuni di Firenze, Perugia ed Arezzo, per cinque anni per tutte le loro terre, a seguito di insuccessi militari contro tale lega (99).

(94) A.S.F., *Notarile Ant.*, *Jacopo di Guiduccio di Raggiolo*. Osservazioni che si ricavano da varie carte contenute nel suo registro di imbreviature; infatti vediamo l'abate di Capolona concedere terreni in feudo e riscuotere censi in tali castelli, nonché dare il suo assenso per i passaggi di proprietà.

(95) La notizia viene dal Repetti che però non cita la fonte e quindi non può essere controllato. E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, Firenze, 1833-1845, rist., Roma, 1969, vol. IV, pp. 720-723.

(96) L. PASSERINI, *Guidi di Romagna*, cit., tav. XV.

(97) Il trattato con Firenze, registrato nel volume XVII dei Capitoli del Comune, è edito parzialmente da U. PASQUI, *Documenti per la storia della città di Arezzo*, vol. II, c. 775, pp. 665-671.

(98) Diamo un elenco dei castelli che da tale documento risultano sottoposti alla signoria dei Tarlati di Pietramala: *Monterchium et tota sua curia, Lippianum, Marzanum, Celle, Vernum et sua curia, Celci, Soci, Caprese, Rocca Cinghiata, Castellare de Scialtis, Verghereto, Ragiolo, Monte Cornaio, Serra, Villa de Farneto in Casentino, Monte de Celci, Rocca Vezzani vel Clusii, Murlo, Viscontaria de Verone, Petramala, Carcianum, Pianectolum, Cathenaria, Chiusi, Giumpereta, Montecchium de Montoris, Vignale, Monteaguto supra Tallam, Montagnanum, Monticellum, Casserum Radius, Penna, Castrum S. Domini, Castellachium, Catiglanum, Genne, Tuore, Viciore Magio, Petre, Loretum, Valialla, Celle di Sovena, Casale, Montagneri, Facta, Schata, Coppa, Sarna.*

(99) U. PASQUI, *Documenti per la storia di Arezzo*, cit., vol. III, c. 812, p. 84.

L'anno precedente Simone di Battifolle, con il determinante aiuto fiorentino, era riuscito a riprendersi il castello di Fronzola (100).

Con il riacutizzarsi della guerra fra Firenze e gli alleati toscani dei Visconti, Marco figlio di Pier Saccone Tarlati, fece di Raggiolo una base di scorreria contro i conti di Battifolle, alleati di Firenze. Il conte Roberto, figlio di Simone, nell'aprile del 1356, si pose quindi all'assedio di Raggiolo (101), sperando di poter riportare alla famiglia anche quel castello. Questa volta però Firenze, invece di appoggiarlo e inviargli truppe, gli intimò di togliere l'assedio e costrinse i Tarlati a cedere proprio al Comune fiorentino il castello di Raggiolo, per associarlo agli altri centri della valle Asinina, ribattezzata Valle Fiorentina, che erano venuti in suo possesso già dal 1349 (102).

I documenti concernenti tale passaggio di signoria sono registrati nei Capitoli del Comune di Firenze. Il 5 maggio 1357, a Bibbiena, Marco Tarlati, anche a nome dei fratelli cede, attraverso un procuratore, al Comune di Firenze, il castello di Raggiolo, con la sua rocca, la curia, il territorio, pascoli, selve, fabbriche e mulini (103). Il 29 aprile intanto, nella chiesa di Santa Maria a Raggiolo, si raduna il parlamento di tutti gli uomini del castello per ordine di Tura di Mino, sindaco e di ser Bontade, Zino, Corsino e Taiuti, consiglieri. Gli adunati, in numero di 116, costituiscono ser Bontade, Zino di maestro Neri e Corsino di Mino come sindaci e rappresentanti ai magistrati di Firenze per sottomettere il detto castello con i suoi uomini, trasferire loro il *merum et mixtum imperium* e la *iurisdictio* e trattare circa le immunità e i gravami (104). I sindaci vengono ricevuti dai priori e dal gonfaloniere il 10 maggio e fanno la loro sottomissione. Del 20 maggio sono i capitoli, approvati dai priori, dal gonfaloniere di giustizia, dai gonfalonieri di compagnia e dai dodici buoni uomini, che trattano le modalità dell'immissione di Raggiolo nel contado e distretto fiorentino (105).

Questi i patti stabiliti. Le fabbriche, i pascoli, i boschi e le selve e ogni diritto di pedaggio che appartenevano al comune di Raggiolo

(100) L. PASSERINI, *Guidi di Romagna*, cit., tav. XV.

(101) E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, cit., vol. IV, p. 722.

(102) C. GUASTI, A. GHERARDI, *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, Firenze, 1866-93, vol. I, pp. 321-322.

(103) A.S.F., *Capitoli*, vol. VI, c. 25.

(104) A.S.F., *Capitoli*, vol. VI, cc. 30-31.

(105) A.S.F., *Capitoli*, vol. VI, cc. 32-35.

rimangono ad esso salvo che non si potrà più esigere alcun pedaggio a cittadini o contadini di Firenze. Vengono tutelati i beni della contessa Altavilla, sorella del defunto conte Guido Novello, che passeranno al comune di Raggiolo alla morte di lei; così pure sono salvaguardati i diritti di Nuccio di Gozzo su una delle fabbriche di Raggiolo, posta a *Candafiume* e chiamata *la fabbrica di sotto*. Il castello sarà in perpetuo parte del contado e distretto fiorentino, di conseguenza gli abitanti sono dichiarati: esenti da ogni genere *servitiis fidelitatis, ascriptionis seu obmagii cuiuscunque* e veri popolani, contadini e distrettuali di Firenze; chiunque di loro voglia quindi immatricolarsi in qualche arte è libero di farlo e senza alcuna spesa. Per otto anni Raggiolo viene dichiarato esente da ogni dazio, gabella o imposta, escluse quelle delle porte della città di Firenze o similari; i raggiolani però sono tenuti a contribuire, a richiesta, ad eserciti e cavalcate, e ad offrire ogni anno all'altare di San Giovanni Battista, per la sua festa, un palio di seta del valore di almeno cinque fiorini d'oro. Gli abitanti di Raggiolo potranno poi fare propri statuti, da rinnovare ogni tre anni e che dovranno essere sottoposti alla correzione e approvazione delle magistrature fiorentine.

Per quanto riguarda la giustizia, il podestà della Montagna Fiorentina, ovvero del territorio di Castel San Niccolò, Cetica e Garliano, da allora in poi sarebbe stato anche podestà di Raggiolo, di conseguenza doveva procurarsi un ulteriore notaio con due famigli da inviare come suoi rappresentanti stabili nel castello di Raggiolo, per le cause riguardanti tale comune e quello della Valle Fiorentina. Per il salario di questo notaio ogni anno i raggiolani avrebbero dovuto pagare 150 lire e altrettanto gli abitanti della Valle. Per i gravi casi criminali Raggiolo e i paesi della Valle dipendevano dal tribunale podestarile posto nel castello di San Niccolò. Tutte le condanne e i bandi pronunciati a Firenze contro gli uomini di Raggiolo vengono aboliti e cancellati.

Nessun magnate della città o del contado di Firenze avrebbe potuto comprare o procurarsi in altro modo beni e terreni nel castello e distretto di Raggiolo. La rocca di Raggiolo doveva essere libera e tenuta in nome del Comune di Firenze, che avrebbe pensato alla sua manutenzione e custodia. Era dovere dei fiorentini, quindi, restituire alla chiesa di Santa Maria la campana esistente sul cassero e agli abitanti le loro suppellettili contenute nella stessa rocca. Il comune di Raggiolo, però, per compensare parzialmente la spesa del mantenimento del cassero, ogni anno a novembre, avrebbe dovuto pagare 150 lire e parteci-

pare alla spesa per la fusione di una nuova campana, da porre sulla torre, con altre 100 lire e il legname necessario.

I consiglieri e sindaci di Raggiolo, strappano per loro alcuni privilegi: potranno portare liberamente nella città e nel contado armi da difesa e da offesa e avranno per cinque anni dal Comune di Firenze 36 lire al mese, 12 per ciascuno di loro e un compagno a loro scelta; ser Bontade ottiene anche la conferma della concessione, a lui fatta da Tarlatino di Pietramala, della proprietà di una casa posta nel castello, vicino a quella della contessa Altavilla. Infine ogni persona di Raggiolo fino ad allora reputata ghibellina, potrà, entro il gennaio dell'anno seguente, giurare al podestà di Raggiolo di voler essere in perpetuo guelfa ed ottenere così i benefici derivanti da tale posizione politica.

Complessivamente i patti paiono favorevoli agli abitanti di Raggiolo: in sostanza il comune assume numerose prerogative della signoria; gli abitanti sono liberati da ogni residuo di condizione servile e le terre di cui hanno il possesso divengono di loro proprietà. L'amministrazione della giustizia viene affidata a magistrati fiorentini, ma le condanne sono incamerate dal comune di Raggiolo; l'esenzione per otto anni dal pagamento di ogni tassa è una concessione non trascurabile.

Evidentemente la città aveva interesse a garantirsi l'appoggio degli uomini del castello, tutelandosi contro ogni velleità di ristabilimento del potere signorile, più che dei Tarlati, dei conti Guidi di Battifolle, alleati fedeli di Firenze, ma costretti a subire dalla città tesa all'espansione nel contado, soprusi e prepotenze di vario genere.

Al termine degli otto anni però la situazione comincia a cambiare. La tassazione fiorentina era senza dubbio più articolata e precisa di quella dei signori feudali: nel 1365 gli uomini di Raggiolo si presentano ai consigli fiorentini dichiarandosi impossibilitati a sopportare il peso fiscale e chiedono di essere esentati almeno dal pagamento delle 150 lire di mantenimento del cassero, richiesta che viene accolta (106).

Nel 1381 messi di Raggiolo sono nuovamente a Firenze e mostrano ai consiglieri quanto sia onerosa la pressione fiscale per il loro castello, che trovandosi al confine del distretto fiorentino è fra l'altro continuamente esposto ai pericoli di un perenne stato di guerra. Si giunge ad altri accordi che consentono ai Raggiolani, iscritti all'estimo del contado per un valore di 56 lire, di pagare complessivamente 180 lire l'anno per cinque anni. Rimangono però una serie di imposizioni:

(106) A.S.F., *Capitoli*, vol. VI, cc. 18-19.

il palio di seta annuale di almeno cinque fiorini; il salario del podestà della Montagna Fiorentina; il pagamento delle gabelle sui contratti e di tutte le gabelle di passaggio al di fuori del distretto di Raggiolo; i contributi (uomini o denaro) per eserciti e cavalcate; infine l'obbligo di comprare ogni anno dal camarlingo della gabella del sale almeno 60 staia di sale a quattro lire lo staio, il che fa altre 240 lire (107).

Anche esentati dalle principali imposte, i poveri montanari sono sottoposti a un carico complessivo intorno alle 300 lire, è evidente quindi che, nel periodo precedente, la pressione degli esattori era di gran lunga superiore a tutti i tributi della signoria feudale, e la libertà dai residui vincoli servili cominciava ad essere veramente pagata a caro prezzo da uomini che sostanzialmente non avevano certo mutato le loro condizioni di vita e le loro rendite. Nel 1387 la concessione di sgravio fiscale viene prorogata per altri cinque anni, mentre però viene aumentato l'importo complessivo dell'imposta di base a lire 210, per un estimo portato a 64 lire (108).

La pressione degli esattori probabilmente fu tale da spingere gli abitanti, non molti anni dopo, alla ribellione alla Signoria di Firenze, ma la repressione fu esemplare: le milizie inviate dalla città ripresero il paese con la forza, fecero ardere gran parte delle abitazioni ed impiccarono 14 uomini (109).

Il colpo finale al castello venne nel 1440. Il conte Francesco di Poppi, alleatosi a Filippo Maria Visconti nell'ultimo sussulto di orgogliosa ribellione dei conti Guidi a Firenze, accolse in Casentino le truppe di Niccolò Piccinino ed insieme presero Stia, Palagio, Ortignano, Uzzano e Raggiolo distruggendoli interamente con il fuoco e massacrando la maggior parte degli abitanti (110). Il castello non venne più ricostruito e Raggiolo non rimase che un piccolo gruppo di casupole e capanne.

Il tempo degli orgogliosi signori feudali era tramontato; nuove forze stavano già mutando profondamente anche la realtà cittadina; sulle pendici del Pratomagno generazioni di oscuri montanari continuarono a tramandarsi di padre in figlio fame e fatica.

MARCO BICCHIERAI

(107) A.S.F., *Capitoli*, vol. VI, cc. 19-20.

(108) A.S.F., *Capitoli*, vol. VI, cc. 20-21v.

(109) C. BENI, *Guida del Casentino*, cit., p. 378, che si rifà come fonte alle *Istorie* di Scipione Ammirato.

(110) C. BENI, *Guida del Casentino*, cit., p. 251; L. PASSERINI, *Guidi di Romagna*, cit., tav. XV.

APPENDICE

DOCUMENTO 1 Dichiarazione di pace reciproca e di fine delle ostilità fra il conte Guido Novello e i suoi alleati e il conte Tancredi di Modigliana e i suoi seguaci. 5 ottobre 1316, Castel S. Niccolo.

«In Cristi nomine amen. Anno ipsius ab incarnatione MCCCXVI, indictione XIII, die V intrante mense Octubri.

Magnificus et potens dominus comes Tancredus, quondam domini comitis Guidonis, de Mutillana, Dei gratia in Tuscia palatinus, et Guido eius filius, pro se ipsis et pro Bandino, Guillelmo et Alberto, filiis dicti domini comitis Tancredi, et pro omnibus aliis suis filiis; et pro domino comite Alberto, quondam domini comitis Guillelmi de Mangona; et pro domino Rubeo della Tosa, et aliis de domo sua; et pro Gentile, filio Carbonis de Circhiis de Florentia, et aliis de domo sua; et pro Martignone quondam Amadoruzzi de Riomagiore; et pro ser Sinibaldo de Colognole, et pro nepotibus et consortibus dicti ser Sinibaldi; et pro omnibus suis sequacibus, fidelibus et masnateriis; pro quibus, et quolibet eorum, de rato promiserunt, ex parte una.

Et vir magnificus dominus comes Guido Novellus, quondam domini comitis Federici, Dei gratia in Tuscia palatinus; et viri magnifici Ismeraldus et Guido Domesticus, fratres et filii quondam domini comitis Tigrimi de Mutillana, pro se ipsis et pro Alidoystio, Flore et Henrico, fratribus eorum; et pro viris magnificis Galeocto et Ricciardo, filiis domini comitis Guillelmi Novelli; et pro venerabile patre domino Guidone, episcopo aretino Dei gratia, et pro suis fratribus et pro aliis nobilis de Petramala; et pro nobili viro Paolozzo, quondam Ribaldi de Fagiola; et pro illis de domo della Fagiola; et pro nobilibus comitibus de Montedoglio; et pro nobilibus Bectino, Gerozzo et Dragoncino de Pazzis, et pro aliis de domo Pazzorum; et pro nobilibus de Monte Acuto et de Talla et de Bagnena; et pro nobilibus de Valenzano; et pro nobili viro Tomasio, quondam domini Cursi de Donatis de Florentia; et Feus, quondam Vincini, pro se et suis filiis et fratribus, et pro Cino Folcieri et fratribus; et pro omnibus fidelibus, sequacibus et masnateriis ipsorum dominorum; pro quibus, et quolibet eorum, de rato promiserunt predicti ex parte altera.

De omnibus iniuriis, asaltibus, percussionibus, feritis et homicidiis, arsuris et dapnis datis de die et de nocte, et de omnibus male ablatis ab utraque parte, fecerunt pacem generalem et finem et remissionem, perpetuo duraturam, per se et suos heredes, dominos amicos et seguaces, ut supra, et se ulterius non offendere. Quam pacem et concordiam predictae partes promiserunt vicissim, una pars alteri et altera alteri, perpetuo firma et rata habere; et non contra facere vel venire contra dictam pacem seu contra capitula declarata et mandata, per virum illustrem dominum comitem Guillelmum Novellum, Dei gratia in Tuscia palatinum, de voluntate partium sigillata et promissa observari.

Et cumque viri illustres domini comites Guillelmus et Guido Novellus tractare procuraverint pacem et concordiam inter dominum comitem Tancredum, suos filios et sequaces, ex parte una, et viros magnificos dominos comites Gualterium, Fatium et Guidonem de Mutillana, tamquam pro se ipsis et pro omnibus dominis contentis in presenti instrumento, ex parte altera; et ipsos comites requiesierint, semel et pluries, et usque modo predicti domini comites et eorum filii, ipsos pacem non adceptaverint, nec adceptare promiserint secundum formam capitulorum pacis sigillatorum per dominos comites Tancredum et Guidonem Novellum.

Quod si predicti domini comites Gualterius, Fatius et Guido, vel eorum filii, pro se ipsis et omnibus eorum sequacibus, beneficio dicte pacis vellent et gaudere et habere, quod sit eis, vel alteri eorum, licitum recipere dictam pacem, a predicto domino comite Tancredo et a filiis et sequacibus, secundum et pro ut iacet in presenti instrumento et in forma capitulorum concordie hinc ad unum mensem proximum venturum.

Et predicta promiserunt observare, sub pena mille marcharum argenti, stipulatione promissa et dupli totius id unde ageretur. Qua pena commissa et exacta vel non, predicta omnia perpetuam habeant firmitatem, sub obligatione omnium bonorum utriusque partis, que bona una pars per alia et altera per alia precarie constituendum possidere. Renuntiantes omnibus beneficiis facientibus pro utraque parte; guarentigia et cetera.

Actum in palatio castri Sancti Nicolay de Casentino, presentibus testibus vocatis Mino de Radda, Albonecto de Ghianzolo, Baldo quondam Stagi della torre, Cambino quondam Bete della Bete, Buto quondam Ugolini de Ampinana et Guiduccino quondam Vincini de Ghianzolo».

A.S.F., Notarile Ant., Giovanni di Buto, vol. IV, cc. 26-26v.

DOCUMENTO 2 Sentenza pronunciata dal conte Guido Novello contro il ladro Ciappettino di Guiduccio di Acereta. 16 maggio 1316, Raggiolo.

«In Dei nomine amen. Anno MCCCXVI, indictione XIII, die XVI May. Actum in sala gironis de Raggiolo, presentibus testibus vocatis et rogatis Vanni Guiducci de girone, Mazza Jacomini, Stefano Corsini de Raggiolo, testes.

Omnibus sit manifestum quod Ciappectinus quondam Guiducci de Acereta, depositus de tormento, constitutus coram me notario, sedente pro tribunali ad discernendum ius, dixit et confessus fuit pro ut inferius continetur in sua condapna; et sicut sunt scripta, de capitulo ad capitulum ita confirmavit, ratificavit et approbavit, dicendo sine timore sic esse et fuisse; perseverando sponte, perseveravit et voluit, ex tali sua confessione, publicum conficere instrumentum.

In Dei nomine amen. Hec est quedam personalis sententia condapnationis, data et pronuntiata per illustrem et magnificum virum dominum comitem Guidonem Novellum, Dei gratia in Tuscia palatinum, contra infrascriptum Ciappettinum, super infrascriptis excessibus et malleficiis per eum perpetratis et commissis temporibus infrascriptis, lecta et scripta per me Iohannem Buti de curie Ampinana, notarium et officialem predicti domini comitis sub annis Domini millesimoCCCXVI, diebus et mensibus infrascriptis.

Ciappectinus Guiducci, populi abbacie de Acereta, in nostra fortia constitutus, contra quem processum fuit per inquisitionem, ex officio nostre curie contra ipsum factam, et etiam per accusationes de ipso factas in eo et super eo, quo loco et tempore in inquisitione contentis; sponte fuit confessus quod, iam sunt duo anni elapsi, ipse Ciappectinus, cum Magrino socio suo, hospitati fuerunt in fabrica Gozzi ser Bracci, posita in flumen Teginie iuxta castrum Ragioli, de quo hospitio surrexerunt ante diem tempestive et, de domo Gozzi, furtive abstulerunt et adportaverunt unam staderam grossam de ferro, quam ipse Ciappectinus habebat caram ultra XL S., et ipsam stateram et unum manerectum de ferro et unum tabulaccium et unam mantellinam abstulerunt et portaverunt ut possent vendere, et partem de dictis bonis luxerunt inter se.

Item dixit et confessus fuit quod, post dictum furtum, parum temporis steterunt et reversi fuerunt, dicti Ciappectinus et Magrinus, ad predictam fabricam Gozzi et, de stabulo dicte fabrice, noctis tempore, furtive subtraxerunt quandam asinum, et ipsum conduxerunt ad domum Iacomini Renzii de Cietica, et ipse Iacominus habuit asinum pro VI libr., quos denarios luxerunt et spendiderunt ad velle.

Item dixit et confessus fuit quod, iam sunt duo anni vel idcirca, ipse Ciappectinus et Scalzanibius et Magrinus, noctis tempore, fregerunt stabulum Colli de Garliano, et furtive subtraxerunt unum asinum et ipsum conduxerunt in vallem Arni, et ipse Ciappectinus habuit pro sua parte de dicto asino S.XX.

Item dixit et confessus fuit quod, iam sunt tres menses vel idcirca, ipse Ciappectinus furtive intravit in domum cuiusdam positam alla Bola, iuxta Puppium, et abstulit unam gonellam a muliere de colore et unam tobaleam a tabula, et dum asportasset dicta bona, quidam de Giogalto ipsa bona redemit pro illo, cuius fuerant quantitatem XL S.

Item dixit et confessus fuit quod, iam sunt duo menses vel idcirca, ipse Ciappectinus, una cum Corsecto de valle allamonis et Beruccio de Castagno, dum essent in alpibus Cieresii, ut moris est predonum, insultarunt quosdam de Corella et, dum illi de Corella affugerent, ipse Ciappectinus et socii abstulerunt de strata publica tres asinos, et ipsos conduxerunt versus Aritium et dimiserunt in viam salem, saccos et funes; et dictus Benuccius iuit Aritium cum asinis et vendidit libr. XI.

Item dixit et confessus fuit quod, iam sunt duo menses vel idcirca, dum transiret, noctis tempore, per villas de Vado, invenit in uno palco, super per-

tica, unum mantellum panni grossi, quem portavit ad terram de Castagno et vendidit cuidam S.VIII.

Item dixit et confessus fuit quod, iam est annus vel idcirca, ipse Ciappectinus, una cum Scalzanibio, furtive abstulit de domo Aiuti Lunghi de Galiano, unum sottanum et alios pannos lineos menutes, quos pannos portaverunt al Borro et vendiderunt XL S.

Item dixit et confessus fuit quod, iam sunt duo anni vel idcirca, ipse Ciappectinus, solus, intravit in quadam domum positam supra ecclesiam de Spalandi, et de ipsa domo furtive extraxit unum guarnellum album ab homine et unam lanceam longam, que bona portavit ad villam de Castagno et vendidit S.X, quia erant parvi pretii.

Item dixit quod, iam sunt duo anni vel idcirca, ipse Ciappectinus, una cum Spinellone et Gianecto, fratribus de Hostina, et Galassino de Faltona et Vanne de l'Antella comitati Florentie, noctis tempore, venerunt ad apotecam Loctuccii de Pagliericcio, et murum apotece fregerunt, ivi Spinellone intravit intra et extraxit quattuor guarnellos diversi coloris et tria farsitia et unam gonellam de colore viridi, que bona dicti socii Ciappectini portaverunt in comitatum Senarum ad vendendum, et ipse Ciappectinus, pro sua parte, habuit unum florenum auri.

Item dixit et confessus est quod, iam est annus et ultra, ipse Ciappectinus, una cum Scalzanibio, venerunt ad villam de Cuorle, et aperuerunt stabulam domus Galli de Cuorle, et de ipso stabulo extraxerunt unam vaccam, et ipsam conduxerunt al Borro in Valdarno, animo vendendi.

Item dixit et confessus fuit quod, iam sunt duo anni vel idcirca, ipse Ciappectinus, cum Scalzanibio et Magrino, venientes per alpes prope Cocolum, invenerunt bestias illorum de Cietica, et de ipsis bestiis furtive abstulerunt duas capras, quas conduxerunt al Borro et vendiderunt S.XX.

Item dixit et confessus fuit quod, iam est mensis et ultra, ipse Ciappectinus, noctis tempore, intravit in domum cuiusdam de S. Martino in Tremoleto et de ipsa domo furtive abstulit unum farsitium, unum guarnellum a muliere album et unum linteamen, que bona ipse Ciappectinus portavit ad villam de Castagno et vendidit uni S.XL, quos denarios luxuit et fecit velle suum.

Item dixit et confessus fuit se perpetrasse, commisse et fecisse, in comitatu Florentie et dominorum comitum, plura homicidia, furta et delicta, de die et de nocte.

Pro ut hec omnia nobis et nostre curie sunt manifesta, per eius spontaneam confessionem; et dato sibi termino ad omnem suam defensionem faciendam, et nullam fecerit legitimam, ut hec et alia in actis nostre curie plenius continetur; et cum predicta facere sint res mali exempli; idcirco, ut eius pena sit aliis in exemplum: nos comes Guido Novellus, omni modo et iure, quibus melius possumus, tam ex forma iuris, quam ex auctoritate nostrorum statuto-

rum, ac etiam ex vigore nostri arbitrii, eundem Ciappettinum ut furcis suspendatur per gulam, ita quod moriatur, finaliter et diffinitive condapnamus».

A.S.F., Notarile Ant., Giovanni di Buto, vol. V, cc. 46v.-49.

DOCUMENTO 3 Gli uomini di Raggiolo fanno giuramento di fedeltà e sottomissione al conte Guido Novello. 23 febbraio 1319, Raggiolo.

«In Dei nomine amen. Anno ipsius a nativitate millesimo trecentesimo XVIII, indictione II, die XXIII mensis Februarii.

Actum in loggia castri Ragioli, aretine diocesis, presentibus testibus ad hec vocatis Bartolino quondam domini Alsolini de Campi, Guiduccino quondam Romagnoli de Marradi, Petro filio Nieri de Greti et Johanne quondam Ture de Raggiolo.

Non tantum presentibus, sed etiam futuris, per hoc presens instrumentum, pateat evidenter quod:

Bionduccius quondam Gionte; Bonus filius Bionducci; Minus quondam Bezzoli; Paganellus quondam Ubaldini; Ciatta quondam Montagne; Nalduccius filius Ville; Forte quondam Becchi; Venturinus quondam Vite; Corsus quondam Mercati; Bonannus quondam Giannis; Factuccius quondam Ricci; Vannuccius quondam Conti; Stagijs quondam Baldesini; Tuti quondam Jacopi et Paolus filius Tuti; Mazza quondam Jacomini; Brunaccius quondam Fantis et Balduccius eius filius; Corsinus quondam Johannis; Baldus quondam Venture; Serrus quondam Micchi; Minus quondam Rugieri; Vita et Venci quondam Nuti Rustichelli; Grissolinus quondam Fatini; Mazza quondam Grifucci; Johannes quondam Benvenuti; Biondus filius Dietaiuti; Johannes quondam Gucci; Guidoctus quondam Venturini; Cione quondam Ruggeri; Petruccius filius Ugolini Recevuti; ser Maffeus notarius filius Venturini; Vannuccius filius Ducci Gionte; Cione filius Facti; Giontinus quondam Risci; Dinghus et Petrus filii Serri; Cienninus quondam Cennis; Guidello quondam Johannis; Spillus quondam Giannis; Avitus filius Vegne; Stagijs quondam Baldesini; Baldinus filius Magiorini; Gratia magistris Guidonis; Vannucci quondam Conti; Nutus quondam Venturini; Zinus filius Neri; Bectinus quondam Aiuti Ville; Bertus quondam ser Finiguerre; Tade quondam Aiuti de Ville; Vita Guiducci Ghibellini; Darius filius Mazzini; Villuccius quondam Vannini; Vannuccius filius Giontini de Vanna; Niccoluccius quondam Baldinocti; Minuccius quondam Guillelmi; Nutus filius Viti Benvenuti; Stefanus filius Corsini; Johannes quondam Ture; Tactus quondam Bectini; Giunta quondam Nanni; Guido filius Ville; Tura quondam Gelli; Cintus quondam Cennis; Franciscus filius Mini; Vinus quondam Compiti; Balduccius quondam Brunacci; Rogerius filius Mini Rogerii; Rinaldus quondam Ciucci; Vitus quondam Duci; Bertus quondam

Guiducci; Ragiolus quondam Duci; Feus quondam Massay; Duccius quondam Bernardi; Martinellus quondam Orlandini; Villa quondam Campagnoli; Guido filius Ville; Factus quondam Campagnoli; Vagnis Bectini; Cionchus quondam Bectini; Gionta quondam Bontade; Ciaglius quondam Bontade; Benfactus quondam Salvagni; ser Bontade filius Benfacti; Zinus quondam Albizzini delle Caselle; Mangettus quondam Johannis; Viva filius Mangetti; Mazzinus quondam Adami; Adamus filius Mazzini; Salvi quondam Johannis; Gualterius quondam Ciucci; Vitus ser Viti; Ugolinus et Ghavis filii quondam Recevuti; Gratia quondam Cini; Vitus quondam Jacomini; Nutus filius dicti Viti; Bastardus quondam Zinghi; Minus quondam Redolsini; Zore quondam Nuti Rustichelli; Ama quondam Johannis; Alberguccius quondam Borghesis; Duccius quondam Adami; Tura quondam Gelli; Guiduccius quondam Ghibellini; Ducius et Vita filii Guiducci; Martinus quondam Baroncii et Bese eius filius; Duccius Tarlati; Aiutus quondam Redolsini; Magiorinus quondam Redolsini; Baldinus filius Magiorini; Riccobene quondam Mellioris; Brunus quondam Rigoli; Minus quondam Rigoli et Franciscus eius filius; Tuti filius Ville; Budellus quondam Compagni; Nuccius quondam Cambi; Vaccuccius Guidonis; Vanni quondam Gionte; Duccius quondam Gionte; Gionta quondam Nanni Gionte; Vanni quondam Octaviani de Viterbo.

Omnes et singuli predicti, de castro Ragioli et eius curia, et ipsi omnes, et quilibet eorum in solidum, adserentes et reconoscentes quod patres et antecessores eorum, et cuiusque ipsorum, fuerunt fideles, residentes et ascripti antecessorum viri potentis domini comitis Guidonis Novelli, Dei gratia in Tuscia palatini, nati quondam bone recordationis domini comitis Federici, pro domibus et poderibus ac tenimentis, que et quas habuerunt et habebant et tenebant in castro et in tota curia castri de Ragiolo, infra eorum confines ac vocabula. Qui predicti homines, omnes et singuli, per se et suos heredes ac filios a se descendentes, de certa scientia et non per errorem, eorum propria voluntate, tactis sacrosantis evangelii, iuraverunt, fecerunt et solempniter renovaverunt puram fidelitatem predicto domino comiti Guidoni Novello, pro se et suis heredibus stipulanti. Et promiserunt et convenerunt stare et esse pro eodem domino comite in castro Ragioli; et ipsum dominum comitem, suos filios et heredes et eius uxorem, salvare, custodire et guardare, in personis et rebus; honorem et statum predicti domini comitis, suorum heredum et sue uxoris, protegere et amplificare contra omnem personam, locum et universitatem. Et non esse cum aliquo vel aliquibus in preiudicium dicti domini comitis, suorum heredum vel sue uxoris in iniuriam, gravamen vel dampnum, in dicendo, faciendo vel consentiendo. Et si quis predictorum, seu alter predictorum, sciverit aliquem vel aliquos aliquod sinistrum tractare, dicere vel ordinare, contra predictum dominum comitem, suos heredes et eius uxorem, contradicere et resistere; et si resistere non posset, quam citius poterit eidem domino comiti, vel suis filiis et heredibus seu uxori sue vel suis officialibus, pandere

et manifestare. Et si consilium a predictis, vel ab altero eorum, petierint vel peterent aut peti fecerint per se vel alium, dare quam melius sciverint et illud non mutabunt nisi in melius. Et credentias quas eis vel altero eorum imponent vel imponi facient per se vel alium retinebunt, sicut eis vel altero eorum impositum fuerit, et nulli pandent sine licentia ipsius domini comitis vel sue uxoris. Item bona omnia, que idem dominus comes habet et possidet vel in antea acquisiverit, defendere et manutenere ab omni persona, loco et universitate; et si appossessione vel tenuta cadetur, vel in antea cadet quod absit, recuperare cum armis et sine armis et recuperatam defendere posse suo. Item stare et habitare et residentiam facere, per se et eorum heredes, in perpetuum super eorum et in eorum, cuiusque ipsorum, domibus et poderibus positis in castro et in curia Ragioli, tamquam boni fideles, pro fidelibus, residentibus et ascriptiis eiusdem domini comitis et suorum heredum. Exercitus facere et cavalcatas, guardias fortilitiarum et andatas, quandocumque et quotienscumque fuerit opportunum. Et dare, prestare et persolvere, debitis temporibus, census, servitia et redditum, pro ut fecerunt eorum antiqui; datia, collectas, condempnationes et banna et placita prestare et persolvere. Et generaliter omnia alia et singula servitia facere, que antecessores eorum, et cuiusque ipsorum, et ipsimet hactenus prestiterunt, dederunt, fecerunt et soluerunt ipsi domino comiti Guidoni Novello. Item stare, morari et residentiam perpetuam facere, et subesse sub eius dominio et iurisdictione, ita quod eos, et quemlibet eorum, et eorum filios et descendentes, possit dictus dominus comes Guido, et sui filii et heredes, punire et condapnare, realiter et personaliter, secundum qualitatem delicti et excessus quod vel que per eum committeretur; et cetera alia, que contineri debent et solent in capitulo seu capitulis et sacramento fidelitatis, servare. Et omnia precepta eis, vel altero eorum, facta per dictum dominum comitem, vel eius heredes seu eius officiales, per nuntium vel per licturas semel et pluries, adimplere. Que omnia et singula, predicti, et quilibet eorum per se in solidum, promiserunt facere, attendere et observare, pro ut supra iuraverunt, bona fide, sine fraude dolo vel machinationem, et omni soffismate remoti. Si vero contra fecerint, ipsi vel alter eorum, promiserunt, se suos posteros et successores et eorum bona obligando presentia et futura, dare et solvere, nomine pene, duplum eius unde pro tempore ageretur, et insuper quilibet centum libr. f.p. pro quolibet capitulo non servato, et cum integra dapnorum interesse et expense refectione. Et nichilominus predicta observare in omnibus et per omnia, pacto expresso apposito quod, si in aliquo capitulo contraventum fuerit per aliquem predictorum, quod ipse dominus comes vel sui heredes seu officiales, vel alter pro eo, possit omnia et singula iura et bona illius contrafacientis capere et accipere sua propria auctoritate, et quod omnia ipsa bona iure possessionis et proprietatis ipso iure translata sint, et esse inelligentur, in dominio et proprietate et possessione ipsius domini comitis Guidonis Novelli et quod eius sint in perpetuum. Et quod predicti

vel alter eorum nullum ius in eisdem bonis possint de cetero vindicare, et ex nunc, pro ut ex tunc si contrafactum fuerit in aliquo, eidem domino comiti dederunt et concesserunt, pro se et eius heredes stipulanti, ut dictum est, ac etiam finierunt et refutaverunt omnia et singula iura eis, vel alicui eorum, competentia vel competitura in dictis vel pro dictis bonis. Renuntiantes exceptioni non facte promissionis et obligationis, non celebrati contracti, fori privilegio, et omnibus legibus et statutis, sanctionibus et reformationibus facientibus vel perfecturis, ipsis vel alicui ipsorum. Quibus singularibus hominibus, quod sponte iuramenta prestiterunt et predicta promiserunt, precepi ego Johannes notarius infrascriptus, ex vigore capituli guarentigie, secundum eorum confessionem, guarentigiam imposui et mandavi quod predicta omnia observarent ut supra.

(S N) Ego Johannes Buti de curia Ampinana, notarius auctoritate imperiali et ordinarius iudex, predictis omnibus interfui, et hec omnia per me rogata scripsi et publicavi».

A.S.F., Notarile Ant., Giovanni di Buto, vol. V, cc. 112-114.

DOCUMENTO 4 Testamento del conte Guido Novello di Raggiolo, 15 marzo 1320, castello di Battifolle.

«In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Anno sue salutifere nativitatis millesimo trecentesimo vigesimo, indictione tertia, domino Johanne papa residente, die XV Martii.

Cum homo natus de muliere brevi tempore vivat, et multis miseriis repleatur ac fugiat velud umbra, non est in sanitate vel prosperitate ullatenus confidendum; et ideo, substantie temporalis ne contingat patrem familias decedere intestatum, quando corpus sanitate viget, tunc est dispositioni precipue insistendum. Qua propter nobilis et potens vir dominus comes Guido Novellus, Dei gratia in Tuscia palatinus, et natus quondam domini comitis Federici, de Raggiolo, aretine diocesis, vere in sanitate et prosperitate constitutus, volens more sapientis de predictis sibi salubriter providere, per presens nuncupativum testamentum singulis scriptis, suarum rerum et bonorum omnium dispositionem in hunc modum ordinarie facere procuravit.

In primis, quia idem dominus comes Guido prave et perverse se habuit toto suo tempore, et precipue circa expoliationem infrascriptarum ecclesiarum, voluit, reliquid et mandavit quod dominus abbas, et rectores monasteri abbacie de Strumis, possit petere, precipere et exigere ab infrascriptis fideycommissariis, et de bonis predicti domini comitis Guidonis, pro male ablatis et inique extortis per eumdem de bonis dicti monasteri, et fideycommissari teneantur dicto abbati, vel rectoribus, quadraginta florenos de auro et staria quinqu-

ginta grani ad starium de Puppio. Item mandavit quod restituantur rectori ecclesie de Losque XII florenos auri. Item mandavit quod restituantur rectori ecclesie Sancti Bartoli de Farneto XV florenos auri. Item mandavit quod restituantur rectoribus infrascriptarum ecclesiarum, scilicet: ecclesie Sancte Marie de Rostolena, ecclesie Sancti Cristofori de Casole, ecclesie Sancti Bartolini de Farneto, ecclesie Sancti Laurentii de Corniole, ecclesie Sancti Donati de Paterno, ecclesie Sancti Michaelis de Ampenana, ecclesie Sancte Lucie de Casa Romana et ecclesie Sancti Niccolay della Toricella, quibus rectoribus dictarum ecclesiarum dentur et restituantur, per fideycommissarios infrascriptos libr. centum vigintiquinque f.p. Item mandavit quod infrascripti fideycommissarii restituere teneantur rectori canonice de Ortignano tres florenos auri. Item mandavit quod restituatur rectori ecclesie de Vanna libr. X. Item mandavit quod restituatur rectori ecclesie Sancti Petri in Frassino, de valle Asinina libr. XX. Item mandavit quod restituatur rectori ecclesie Sancti Vitalis de Lorenzano quattuor florenos auri. Item mandavit quod restituatur rectori ecclesie Sancti Momme de Sancta Mamma libr. X. Item mandavit quod restituatur unius de Sancta Mamma qui vocabatur... libr. XXX, pro robbaria facta de bobus et bestiis suis per familiam predicti domini comitis. Item voluit quod restituatur rectori ecclesie de Riosecco libr. X. Item mandavit quod restituatur rectoris ecclesie Sancte Marie de Porrena libr. XX. Item voluit et mandavit quod restituatur rectoribus ecclesiarum Sancti Johannis et Sancti Angeli de Coita libr. XXV f.p. Item mandavit quod restituatur rectori ecclesie Sancti Donati de Garliano libr. X et unus modius grani. Item mandavit quod restituantur ecclesie Sancti Petri de Garliano libr. XX. Item voluit et mandavit quod restituatur abbati monasterii Capoleonis, pro iuribus dicte abbacie extortis libr. centum f.p. Item voluit quod restituatur rectori ecclesie de Pogibaldi de Galiada XVIII florenos de auro.

Item voluit quod restituatur Bertuccio de Pulicciano de XII florenos auri et I terzo, quos persolvit eidem domino comiti, tempore sue detentionis. Item voluit quod restituatur heredibus Anselmi de Sancto Petro in Frassino libr. sexaginta, quos inique persolvit, tempore sue detentionis. Item voluit quod restituatur Vinci quondam Orlanducci de Sancto Petro in Frassino X florenos auri, quos persolvit pro questione Berti ser Finiguerra de Ragiolo. Item voluit quod restituatur illis de Montalto, curie de Premercorio, qui detenti fuerunt in palatio speculi per Bandinum comitem, occasione unius cavalcate facte contra eosdem cum gentibus predicti domini comitis Guidonis Novelli, de vigintisex florenos de auro. Item voluit et mandavit quod restituatur cuidam nomine Squadre, de Montevarchi, qui fuit captus Ragioli, I florenos auri. Item voluit quod restituatur uni de Moris de valle Arni, qui remansit captus in castro Ragioli tempore cavalcate, III florenos auri. Item voluit quod restituantur omnes illi de montanea Sancti Gaudentii, qui detenti fuerunt ad castrum novellum tempore offitii et capitinerie predicti domini comitis, usque in quantitate XXX

florenos de auro, quos precepit detentiis. Item mandavit quod restituatur Archolano de Civoio libr. XVII. Item mandavit quod restituantur certi cives aretini, qui capti fuerunt Aritii et conducti Ragiolum quando redierunt illi de Petramala, usque ad quantitatem XVIII florenos auri.

Item mandavit et iussit quod fideycommissarii infrascripti teneantur executioni demandare et effectuare testamentum quondam domine comitis Elene, matris eiusdem, ita quod idem comes in nullo teneatur. Item mandavit quod reddatur et restituatur heredibus quondam Mencherelli pecorarii, et omnibus ius habentibus in bestiis et ovibus maremmanis quas habuit idem comes, tempore prodictionis terre Permercorii, usque ad quantitatem libr. CCXL f.p., cognita prius veritate. Item iussit et mandavit quod domina Bilia, uxor Gozzi de Glanzolo, possit petere et exigere dotes suas in bonis et contra bona dicti sui viri, si ipsa supravixerit dicto Gozzo, non obstante prescriptione curie vel publicatione bonorum, petendo et percipiendo ius suum plenarie, et quod instrumentum depositi factum per ser Vannem Jacomini de Puppio, contra ipsam dominam Biliam sit inefficax et nullius valoris et pro cancellato perpetuo habeatur, ita quod sibi nullo tempore preiudicet.

Item mandavit quod infrascripti fideycommissarii teneantur restituere et emendare illis de Dogaria domos combustas quando Compagnone, familiares predicti domini comiti, equitavit in dictam villam, anno MCCCIII. Item mandavit quod restituatur illis de curia Benclari, quibus eorum domos forent combuste quando ipse comes personaliter adesset, usque in quantitatem V centum libr. f.p. Item mandavit quod restituatur illis... de curie Strabatenzoli, quorum domos fuerunt combuste, usque in quantitatem CCC libr. pis. Item quod restituatur illis de Civoio et de Sancta Soffia de Galiada, quorum domos forent combuste, tempore cavalcaturarum factarum per ipsum comitem in favorem Galeocti, usque in quantitatem IIII centum libr. f.p. Item voluit et mandavit quod infrascripti fideycommissarii secrete perquirant in comitatu Porciani, Stie, Lonnani et in Montemezano, de omnibus offensis a predicto domino comite realiter vel personaliter, et quicquid inventum erit, dapnificationis et offense id cum effectu teneantur restituere et prestare, quomodocumque et qualitercumque apparetur ablatum et extortum fuisse. Item voluit, iussit et mandavit quod infrascripti fideycommissarii teneantur, de bonis dicti domini comitis, in partibus Casentini et Mucelli inter pauperes Cristi, ut eis visus fuerit, distribuere pro incertis et male ablatiis, trecentos florenos auri.

Item pro predictis omnibus et singulis adimplendis, restituendis et perficiendis, perpetuo dimisit et obligata esse iussit et mandavit infrascripta bona, scilicet: affictus et redditus fabricarum de Botena, site in populo Sancti Laurentii de Corniole, de quibus habetur omni anno L libr. afficti; et redditus passagii seu gabelle lignaminum qui prestatur per fideles de Mucello, qui in alpibus curie operant, qualitercumque et quantumcumque erit, pro ut colligetur per passagerios; quos redditos fratri Agostino, priori fratrum heremitarum

de Aritio, stipulanti pro infrascriptis fideicommissariis, idem comes obligavit et submisit et defendere promisit, per se et eius heredes, omni tempore et loco et nullomodo inquietare. Item voluit et mandavit quod ad predicta omnia exequenda, restituenda et totaliter perficienda, sint omnium predictorum fideicommissarii, distribuentes et effectuates, depositarii et administratores, religiosus vir dopnus Franciscus, abbas de Strumis, discretus vir ser Ventura, rector ecclesie Sancti Johannis de Coyta et ser Cienni, rector ecclesie Sancti Donati de Garliano, vel eorum successores; et quicquid factum et distributum fuerit per duos predictorum, per alium tertium restitutum intelligatur, esse et sit pleno iure.

Si vero predictum dominum comitem Guidonem contingerit mori in partibus Casentini, corpus suum indicavit fore sepeliendum in loco fratrum minorum de Certomundo. Et pro remedio et salute anime sue reliquit conventui fratrum minorum de dicto loco libr. XXV. Item reliquit conventui fratrum minorum della Verna libr. XXV. Item reliquit abbacie de Puppio libr. XXV. Item reliquit plebi de Buyano libr. XX. Item reliquit plebi de Vado libr. X. Item reliquit unicuique ecclesie plebatuum de Boiano et de Vado de partibus Casentini quod rectores cuiusque dictarum ecclesiarum habeat et precipiat, pro missis celebrandis, libr. dece pis. Item reliquit ecclesie de Lorenzano, pro anima sua libr. X. Item reliquit ecclesie de Sancta Mamma libr. X. Item reliquit de bonis suis abbacie Sancti Gaudentii de pede alpium libr. XXV. Item reliquit plebi de Sancto Babillo libr. XX. Item plebi de Stia libr. XX. Item reliquit universis ecclesiis Porciani, Pappiani, Montis Mezzani et Lonnani, cuilibet ecclesie libr. V. Item reliquit cuilibet ecclesie totius comitatus Ampenane de Mucello, pro anima sua, libr. dece. Item reliquit conventui fratrum minorum de Aritio libr. XXV. Item reliquit conventui fratrum predicatorum de Aritio libr. XXV. Item reliquit conventui fratrum Sancti Augustini de Aritio libr. XXV. Item reliquit conventui fratrum Servorum de Aritio libr. XXV. Item reliquit et iussit, de bonis suis, quod infrascripti fideicommissarii inter pauperes comitatus Puppi, Cuorle, Garliani et Ragioli, inter suos fideles pauperiores teneantur distribuere CCC libr. Item reliquit quod infrascripti fideicommissarii teneantur distribuere in partibus Mucelli et in montanea Sancti Babilli, inter pauperes Cristi, CCC libr., pro ut eis fuerit visum.

Item reliquit, iussit et mandavit quod, de bonis suis, infrascripti fideicommissarii faciant edificare et complere in castro de Ragiolo quamdam ecclesiam, in qua celebretur divinum offitium et vocetur ecclesia Sancte Marie, et in ea celebretur festum nativitatis virginis Marie, omni anno de mense Settembre, et expendatur pro dicta ecclesia complenda quantitatis trecentorum librorum; et habeat ecclesia predicta, pro parte sue sustentationis et rectoris, totum et integrum potere quod olim fuit Averucci Pignacte, quod pervenit ad ipsum comitem tam ex prescriptione quam totorum bonorum publica-

tionem, illud autem potest tenet Tuti Ville ad mandatum et beneplacitum curie, ad laborandum, et de quo potest comes predictus habet heredes esse. Item reliquid quod, si quo tempore comune hominum de Ragiolo, vel alia specialis persona, vellent in Ragiolo facere quoddam hospitale pro hospitandis Christi pauperibus, teneantur infrascripti fideicommissarii mittere in dicto hospitali... cubacula bene fornita de omnibus opportunis, et sic exercere et facere quod in dicto hospitali expendatur libr. viginti quinque. Item reliquid in favorem et pro reedificando pontem de Spalandi super Solano, de bonis suis, libr. centum. Item reliquid quod, si comune Garliani, vel alia persona vellent facere aliquod hospitale in villa Garliani, quod possint petere et exigere ab infrascriptis fideicommissariis libr. XXV. Item reliquid, iussit et mandavit quod infrascripti fideicommissarii, infra unum annum post obitum predicti domini comitis, teneantur cum effectu facere fieri in Mercatale Pavanici de Mucello, unum hospitale, et in eo mittere V cubacula bene fornita de omnibus pannis, et in totum teneantur expendere, de suo avere et bonis, libr. trecentos f.p. Item reliquid, et dari mandavit, fratribus Sancti Augustini de Aritio, in favore edificationis eorum ecclesie libr. XXV f.p. Item voluit et mandavit quod infrascripti sui fideicommissarii teneantur, omni anno post obitum predicti domini comitis, infra tempus X annorum, dare et distribuere pro missis celebrandis pro anima sua, inter universos religiosos libr. X. Item voluit et mandavit quod, si infra XX annos post obitum predicti domini comitis fieret passagium et iter contra saracenos in subsidium Terre Sancte, quod infrascripti fideicommissarii teneantur mittere unum peditem armatum cum stipendio LX florenorum de auro, si vero non fieret iter, ut dictum est, teneantur fideicommissarii infrascripti, de dictis LX florenis, emere paramenta, calices et alia opportuna ad divina officia celebranda pro anima sua. Item voluit et mandavit quod XXV tunice de panno grosso distribuantur in comitatu de Ampenana, et alie XXV tunice in montanea Sancti Gaudentii, et alie XXV in partibus Porciani, de pretio XL S. pro quolibet tunica.

Item voluit et mandavit quod pro predictis omnibus effectuantis, complendis et perficiendis, infrascripti sui fideicommissarii alienare ac vendere teneantur et possint partem contingentem predictum dominum comitem Guidonem in castro de Puppio et tota sua curia, cum Porrena et Cuorle, cum iuribus, honoribus, iurisdictionis, fidelis, ascriptis, cum poderibus, molendinis, vineis, rebus et bonis, demonstrativis ad oculum vel ad intellectum, concedendo Symoni filio domini comitis de Battifolle, pro pretio quinque milium quingentorum florenorum de auro vel alio iusto pretio. Si vero emere nollet et iustum pretium dare, post legitimam requisitionem sibi factam, vendatur aliis emere volentibus; de quo pretio, predicta omnia legata anime exequantur et perficiantur ut superius continetur. Et ad predicta omnia et singula executioni demandanda, perficienda et complenda, virum magnificum dominum comitem Guidonem de Battifolle, fratrem Petrum de Prato, de ordine fratrum

minorum, dominum abbatem de Puppio, virum nobilem Cantinum de Aldimaribus de Florentia et presbiterum Venturam rectorem ecclesie Sancti Johannis de Coyta, predictos suos fideicommissarios esse voluit, elegit et mandavit, et quod tres predictorum possint facere et exequire predicta cum effectu.

Item reliquid domine comitisse Parte, eius uxori, pro dotibus et donationibus suis, quattuor mila V centum libr. florenorum parvorum, pro ut verius continetur in publico instrumento scripto mani ser Johannis Bonaiuti de Puppio notari. Item reliquid, predictus comes Guido, eidem domine comitisse Parte, uxori sue, iure legati, de bonis suis, libr. quinque milia f.p. Item reliquid eidem sue uxori, iure legati, universos pannos, gioias, res et bona spectantes et existentes in camera et ad cameram eorundem, libere et plenissime. Et pro predictis dotibus, donationibus et legato percipiendis et habendis, predicta domina comitissa Parta pacifice habeat, teneat et possideat fortilitia et castrum de Ragiolo, cum tota sua curia, cum fidelibus et censitis et cum eorum familiis existentibus in dicto castro et extra circulas, cum eorum redditibus, servitiis realibus et personalibus, cum poderis, vineis, silvis, fabricis, molendinis, honoribus et reverentiis, quibuscumque pertinentibus ad eundem dominum comitem, seu ad predictos fideles et residentes in Ragiolo et eius curia; et cum omnibus iuribus et redditibus, fidelibus et honoribus de Risecco, de Fronzola et de Ortignano, pro ut et qualiter possidebat predictus comes Guido, vel olim sui antecessores tenuerunt et preceperunt. Item reliquid, iure legati, domine comitisse Parte eius uxor, quod petere possit heredibus infrascriptis et ab eis exigere de bonis et in bonis predicti comitis, ultra quantum sit superius declaratum, duo milia florenos de puro auro; et quod heredes infrascripti nullo tempore possint molestare dictam dominam comitissam de fortilitia, fidelibus et castro Ragioli, aliquo titulo, ymo teneantur defendere et liberare ab omni persona, loco et universitate, inquietante vel molestante, ad requisitionem dicte domine comitisse, ita quod semper sit dictorum bonorum domina et possessor.

Item reliquid sorori Jacobe de Monticelli, quod toto suo tempore exigere possit omni anno, ab infrascriptis heredibus, in bonis et de bonis predicti domini comitis Guidonis, unum modium grani ad starium Florentie et libr. XXV. Item reliquid dicte sorori Jacobe, iure legati, libr. C. Item reliquid iure legati sorori Costantie de Montecelli libr. C. Item reliquid iure legati sorori Francische de Montecalbi de Aritio libr. XXV. Item reliquid iure legati Elene, sorori in Montecalbi, libr. XXV. Item reliquid Nidde, filie domini Saraceni de Mantua libr. CC. Item reliquid, iure legati, domine comitisse Altaville, sorori sue, VII centum florenos de auro. Item reliquid domine Bice, marchigiane, sorori sue, VI centum florenos auri. Item reliquid Tristano, fratri suo ex latere paterno, omni modo et iure, quibus melius et efficacius potuit, omnia iura realia et personalia, que idem comes Guido habet, habuit et habere consuevit in burgo et hominibus de Sancta Mamma et in castro, iuribus, fidelibus,

honoribus et iurisdictionibus de Lorenzano, cum poderibus, terris, rebus et bonis spectantibus ad predictum comitem Guidonem. Item reliquid dicto Tristano, iure legati, domum et universum podere quod olim fuit filiorum Bacherini della Toricella, cum omnibus iuribus dicti poteris. Item reliquid iure legati eidem Tristano ius et iura, affictum et redditum donicati terrarum et possessionum de Orzale, scilicet terras quas tenebat Dinuzi Pucii ad affictum pro centum staria grani, ad starium fori Pavanici et pro tribus libr. f.p., et pro quattuor staria fabarum et pro II staria cicerum omni anno, relinquendo sibi ita quod nullo modo molestetur ab aliquo sed defendatur ab infrascriptis heredibus omni tempore. Item reliquid iure legati et pure donationis Leonello, filio suo naturali, totum podere, domum terras et vineas sitas alla Toricella, prope pontem de Puppio, quod et quas habet, cum omni libertate. Item reliquid, iure legati et pure donationis, Agnolino eius filio naturali, totum et integrum podere quod positum est in Sancto Marco, in plano de Certomondo, quod vocabatur podere de Madonna, cum omni exentione et libertate. Item reliquid, iure institutionis et legati, et omni modo et iure, quibus melius et efficacius potuit Guidoni Domestico, Alydoisio, Flori et Henrico, nepotibus suis et filiis quondam domini comiti Tigrimi de Mutillana, castrum, fideles et iura omnia que habebat in Marradi cum iuribus, honoribus, fidelibus, servitiis, affictibus, redditibus quibuscumque, ratificando instrumenta facta mani ser Blaxi notari, vel alterius notari, de venditione dictorum iurium facta quondam domino comiti Tigrimo eorum patri, reliquens eisdem omne id quod dicta iura plus valerent et melius essent ultra quattuorcentumdece florenos de auro ad quos ipse comes Guido, dicto quondam comiti Tigrimo, tenebatur et obligaverat dicta iura et bona, de quibus IIII centum X florenis predicti, eius nepotes receperunt libr. VII centum LX f.p.; et quod ipsi eius nepotes, occasione aliter successionis, nichil petere possent de ipsius bonis vel exigere, aliquo iure, nisi solum in possidendo castrum et iura de Marradi, et de predictis iussit eos esse contentos. Item reliquid, iure legati et directe institutionis, Galeocto et Ricciardo, fratribus et filiis domini comitis Guillelmi, omnia iura et actiones, reales et personales, utiles et directas que et quas idem comes Guido habet vel habere poterat, seu habiturus erat in hereditate et successione ac bonis quondam domini comitis Manfredi de Mutillana, patruui sui, in Mutillana, Acereta, Tredotio et Forlivi et ubicumque et qualitercumque eundem comitem Guidonem dicta hereditas contingerit, de dicta successione et hereditate iubens eos esse contentos, ita quod ulterius non audeant nec exigere possint de successione et hereditate bonorum ipsius domini comitis Guidonis. Item reliquid domino comiti Guillelmo, patruo suo, libr. duomilia sexcentas pis. p., ad quas idem comes Guillelmus restituere tenebatur quondam domino comiti Federico et successive dicto comiti Guidoni, mandans dictum instrumentum esse nullius valoris, et eum a dicto debito restituendo absolvit, iubens eum esse contentum. Item reliquid, iure legati, Francisco, Vanni,

Gerio et Ugolino, fratribus et filiis olim Tani de Ubaldinis, septuaginta modios grani, ad quam summam grani olim Tanus pater eorum tenebatur domine comitis Elene, matri quondam dicti domini comitis Guidonis, restituere ex vigore publicorum instrumentorum, que instrumenta ex nunc mandavit esse nullius valoris. Item voluit et mandavit quod dominus comes Aghinolfus de Romena teneatur heredibus infrascriptis respondere de summa nonicentorum florenorum de auro, et restituere, sempre salvo quod denarii et granum percepti a predicto comite Aghinolfo de dicta summa scomputentur et cassent, et quod fiat ratio ordinarie et quod de iure peti potuit petatur, alia autem non.

Item reliquid iure legati Bartolino de Campi, socio suo, equum armigerum meliorem predicti domini comitis et omnia sua arma, ad electionem dicti Bartolini. Item reliquid Manovello quondam Ugolini de Casole, suo familiari, terras, situm molendini, possessiones, affictum, molendini de la quercia de flumine Botene, cum omnibus iuribus curie. Item reliquid Agostino Agnoli de Ancarona, familiari suo, de bonis suis libr. L. Item reliquid Vannuccio, vocato saccente, familiari suo, libertatem et exentionem de suis poderibus de Porrena et de Garliano, circa datia, coltas et affictus, a quibus servitiis ex toto eum liberavit. Item reliquid Amaddeo Foscoli de Mutillana, familiari suo libr. L. Item reliquid Petro Nieri de Greti perpetuam libertatem, suis dignis meritis, circa datia, affictus, coltas et cetera servitia de suis poderibus de Porrena. Item reliquid iure legati ser Caprino notario, et familiari suo, perpetuam libertatem de omnibus suis possessis et bonis de curie Ragioli, et insuper, de bonis suis, iussit sibi dari libr. L f. p. Item reliquid iure legati Guiduccino de Marradi libr. L f. p. et perpetuam libertatem omnium servitiorum debendorum curie. Item reliquid mihi Johanni notario, et meis successoribus, plenariam libertatem et exentionem omnium servitiorum et reum debendorum ipsi comiti Guidoni, de bonis, poteribus et possessionibus meis de curia Ampinana de Mucello, de cappello, speronibus, datio et afficto, et libr. L. Item voluit et mandavit quod Naldus de Fondoli et Dinus del Prato, familiares sui, perpetuo tractentur et substententur de bonis predicti domini comitis et per infrascriptos heredes tamquam boni familiares. Item reliquid Beruolo quondam Orlanducci, familiari suo, et suis successoribus, plenariam libertatem et perpetuam exentionem omnium servitiorum curie. Item reliquid Lando, vignario, iure legati, libr. X. Item reliquid Puccino Pacini, familiari suo de Puppio, perpetuam libertatem, et quod ipse et sui heredes legitimi sine aliquibus servitiis habeant domum que olim fuit Guidonis Tebaldi, sine gravamine. Item reliquid Martinuzzo Vite de Garliano, familiari suo, pro se et eius heredibus, perpetuam libertatem et eum et eos liberavit et absolvit ab omni prestatione datiorum, colte et afficti curie. Item reliquid Ciullo Rustichelli de Garliano, perpetuam libertatem de omnibus servitiis et prestationibus ad que curie teneretur. Item reliquid domine Lagie, camerarie sue, iure legati, libr. X et insuper medietatem totius poderis quod olim fuit Ranerii della Balucca, cum omni libertate.

Item reliquid Mee de Puppio, olim sue camerarie, iure legati, libr. XXV. Item reliquid, iure legati, domino... abbati monasteri de Capolona, omnia iura et actiones que vel quas idem dominus comes Guido habebat vel habere poterat adversus et contra fideles et choabitantes in villa de Vanna, et in villa de Casole, de valle Asinina, in iuribus, fidelibus, redditibus et honoribus. Item voluit et mandavit quod, si domina Gemma, filia Saxi de Ragiolo, vellet reddere ad standum in castro Ragioli, quod ipsa libere possit percipere, habere et tenere omnia bona et possessiones quas Saxus eius pater sibi dederat in dotem, et si dicta bona essent occupata et locata alteri per curiam, redimantur a curia et restituantur dicte domine Gemme, libere. Item voluit et mandavit quod omnes sui fideles de Puppio et eius curia, de Ragiolo et de Garliano, ab omnibus eorum prestationibus et servitiis, post hobitum predicti domini comitis, sint absoluti et exenti spatio duorum annorum proximorum.

Item mandavit heredibus infrascriptis quod satisfacere teneantur Bernardino de Medicis de Florentia LXXX florenos auri. Item mandavit quod perquiratur de nomine cuiusdam qui fuit socius Petri Manzuoli et Florentini Ranghi de Florentia, qui dicitur habere ius supra potere de Vispignano pro V centum libr. f.p., quos mutuavit pro dotibus domine comitis Johanne, uxoris quondam domini comiti Tigrimi de Mutillana, et quod eidem, vel suis legitimis heredibus, restituantur dicte V centum libr. f.p., ad eorum velle. Item mandavit quod redimatur molendinum de Villore a Bruno de Fabricis pro C florenos auri. Item reliquid quod reddatur domino comiti de Battifolle, pro suo credito, libr. duecentas pis. p. Item reliquid quod dentur heredibus Mucci de Valenzano, pro eorum credito, XXX florenos auri. Item reliquid quod restituantur Grissolino, pro suo credito V florenos auri. Item reliquid quod dentur Ghure de Fronzola, pro suo credito LV florenos auri. Item reliquid quod dentur Roberto, filio Gure de Fronzola, pro suo credito, V florenos de auro. Item reliquid quod dentur Francisco de Aldimaribus V florenos auri. Item reliquid quod dentur Puccino Pacini, de quibus habet unum corectum valoris XV libr. et habet in pignore pro XXII libr., sibi dentur. Item reliquid quod dentur Beruolo quondam Orlanducci de Rio quattuor florenos auri. Item reliquid quod dentur Ghimo, nato domini comitis Rogerii de Porciano, pro suo credito, quadraginta et septem florenos auri ut continetur in carta mani ser Caprini notari. Item reliquid quod dentur Nerio ser Abbatis et Ghecto Jacopi et Frontino Magii de Puppio, pro rebus et rationibus saldatis et factis, pro ut dicit ser Vanni Buti, offitialis, se teneri predictis et aliis in castro Puppi, libr. centum pis. Item reliquid quod filia quondam Johannis Ture de Ragiolo alimentetur et sustentetur de podere et rebus et bonis quondam dicti Johannis patris sui, sempre salvo iure domine Lodole de Puppio, petentis in dictis bonis VII florenos auri. Item reliquid et mandavit quod heredes de Manzini, quondam Ubertini de Puppio, possint petere et exigere supra fabricis que fuerunt Gozzi ser Bracci, de flumine Tegine, Ragioli, libr. centum.

Qui dominus comes Guido mandavit et iussit quod infrascripti sui heredes cum effectu teneantur persolvere, satisfacere, prestare et numerare, pro ut seriatim in presenti testo scriptum est, et illis personis et locis qui recepturi sunt, de bonis, avere, hereditate et possessionibus predicti domini comitis Guidonis.

Preterea in omnibus et singulis suis bonis, ipsius comitis Guidonis Novelli, in fidelibus, possessionibus, iuribus iurisdictionibus, redditibus mobilibus et immobilibus, sensibilibus et insensibilibus, reverentiis et honoribus quibuscumque, virum magnificum dominum comitem Guidonem de Battifolle sibi heredem instituit, et dicto domino comiti de Battifolle heredi suprascripto, Symonem et Ughonem fratres et filios dicti domini comiti de Battifolle, equalibus portionibus, eidem substituit. Semper reservato in omnibus et per omnia quod, si quo tempore ex predicto domino comite testatore et ex sua uxore legitima nascerentur filii masculi vel femine seu posthumi, unus vel plures, ista presens heredis institutio et substitutio sit nullius valoris; et quod teneantur predicti domini comites de Battifolle, Symon et Ugho, vel alter eorumdem qui esset in possessione vel quasi antedictae hereditatis, restituere dicta bona et totam hereditatem predictis filiis, filio vel filia seu posthumo, legitimis natis de legitimo matrimonio, sine aliqua defalcatione, trebellianiche defalcando, ipse comes Guido testator rogavit predictos sic debere esse, prestare et restituere, cum pleno dominio et proprietate, dictis suis legitimis futuris, sine figura iudicii per fideicommissum.

Et hanc adseruit predictus dominus comes Guido Novellus suam esse ultimam volumptatem, quam valere voluit iure testamenti, vel alterius ultime voluntatis, quomodo melius et efficacius valere possit, volens presens testamentum omnibus aliis factis olim prevalere, et rogavit me notarium infrascriptum quod de predictis conficerem instrumentum ad perpetuam rei memoriam.

Actum in cappella castri de Battifolle, fesulane diocesis, presentibus testibus a predicto domino comite Guidone testatore vocatis et rogatis, scilicet fratre Augustino de Cappanole, priore fratrum heremitarum de Aritio, fratre Johanne de ordine fratrum heremitarum de Aritio, domino Fuccio, plebano plebis de Boyano, aretine diocesis, Manovello quondam Ugolini de Casole de Mucello, et magister Ugolino, filio Petri de Bononia qui tenebat scholas Puppi, testes.

(S N) Ego Johannes Buti de curia Ampenana, notarius auctoritate imperiali et ordinarius iudex, predictis omnibus sicut ordinarie per actis interfui et de mandato dicti testatoris scripsi et publicavi».

A.S.F., Notarile Ant., Giovanni di Buto, vol. VI, cc. 33-36v.

